



N. 5202/12 R.G. TRIB.
N. 1771/12 R.G. N.R. Mod.21 (P.M.)
N. 342/12 R.G.G.I.P.

sentenza n. 8408 /12 del 18/7/2012
depositata in cancelleria il 26/09/2012

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

SEZIONE PRIMA PENALE
in composizione collegiale

Dott. Ilio Mannucci Pacini
Dott.ssa Cristina Dani
Dott.ssa Ilaria Freddi

Presidente
Giudice
Giudice (est.)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nella causa penale contro

JAOUADI AKRAM nato in Tunisia il 31.7.1987 , detenuto per questa causa presso la Casa Circondariale di San Vittore – Milano, presente. Elettivamente domiciliato presso l'avv. Vincenzo Belli del Foro di Milano con studio in Milano via Della Guastalla n. 5 .

Difeso di fiducia dall' avv. Eugenio Losco e dall'avv. Mauro Straini, entrambi con studio in Milano viale Premuda 23.

RIEI SHOMSEDIN nato in Tunisia il 24.04.1989, detenuto per questa causa presso la Casa Circondariale di San Vittore – Milano, presente. Elettivamente domiciliato presso l'avv. Vincenzo Belli del Foro di Milano con studio in Milano via Della Guastalla n. 5 .

Difeso di fiducia dall'Avv. Eugenio Losco con studio in Milano viale Premuda 23.

BEN RAHAL NSIRI BEN ABDALLAH , nato in Tunisia il 08/04/1978, detenuto per questa causa presso la Casa Circondariale di San Vittore – Milano, presente.



Elettivamente domiciliato presso l'avv. Vincenzo Belli del Foro di Milano con studio in Milano via Della Guastalla n. 5 .

Difeso di fiducia dall' avv. Eugenio Losco e dall'avv. Mauro Straini, entrambi con studio in Milano viale Premuda 23.

WALID MANSOUR , nato in Tunisia il 09.03.1980, detenuto per questa causa presso la Casa Circondariale di San Vittore – Milano, presente. Elettivamente domiciliato presso l'avv. Vincenzo Belli del Foro di Milano con studio in Milano via Della Guastalla n. 5 .

Difeso di fiducia dall'Avv. Eugenio Losco con studio in Milano viale Premuda 23.

SMAI NADER, nato in Tunisia il 20.09.1990, detenuto per questa causa presso la Casa Circondariale di San Vittore – Milano, rinunciante a comparire. Elettivamente domiciliato presso l'avv. Vincenzo Belli del Foro di Milano con studio in Milano via Della Guastalla n. 5 .

Difeso di fiducia dall'Avv. Eugenio Losco con studio in Milano viale Premuda 23.

HAMED ALI , nato in Tunisia il 13.12.1992 , detenuto per questa causa presso la Casa Circondariale di San Vittore – Milano, presente. Elettivamente domiciliato presso l'avv. Vincenzo Belli del Foro di Milano con studio in Milano via Della Guastalla n. 5 .

Difeso di fiducia dall'Avv. Eugenio Losco con studio in Milano viale Premuda 23.

BONATOUF ALI, nato in Tunisia il 01.01.1992, detenuto per questa causa presso la Casa Circondariale di San Vittore – Milano, presente. Elettivamente domiciliato presso l'avv. Vincenzo Belli del Foro di Milano con studio in Milano via Della Guastalla n. 5 .

Difeso di fiducia dall'Avv. Antonio Cristallo con studio in Milano via Pezzotti 67 .

MAHMUDI BILEL , nato in Tunisia il 19.05.1988 , detenuto per questa causa presso la Casa Circondariale di San Vittore – Milano, presente. Elettivamente domiciliato presso l'avv. Vincenzo Belli del Foro di Milano con studio in Milano via Della Guastalla n. 5 .

Difeso di fiducia dall'Avv. Eugenio Losco con studio in Milano viale Premuda 23.

Per tutti gli imputati la misura cautelare della detenzione in carcere è cessata con la presente sentenza.

I M P U T A T I

- a) Del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112, n.1, 419 c.p. perché, in concorso tra loro, commettevano atti di devastazione all'interno del settore E del Centro di Identificazione ed Espulsione di via Corelli n.28, ove erano temporaneamente alloggiati. In particolare, dopo aver raccolto i propri effetti personali custoditi all'interno del predetto settore e averli portati nell'adiacente cortile, appiccavano il fuoco a materassi e ad altri oggetti infiammabili collocati in diversi punti dell'edificio; l'incendio che ne scaturiva causava la devastazione di tutti gli elementi di arredo presenti (letti, materassi, coperte, luci, etc.) e l'inagibilità del corridoio, delle n. 7 stanze, dei servizi igienici e delle docce che componevano il settore E.

Con l'aggravante di aver agito in numero superiore a 5 persone.

In Milano, in data 15 gennaio 2012.

- b) Delitto p. e p. 110,112 n.1, .61 n. 2, 424 comma 2°, 425, n.1 c.p. perché, in concorso tra loro, al solo scopo di danneggiare i locali del settore E del Centro di Identificazione ed Espulsione di via Corelli n. 28, appiccavano il fuoco a materassi e ad altri oggetti infiammabili.

Con le aggravanti di:

aver agito in numero superiore a 5 persone;

aver commesso il reato per eseguire quello di cui al precedente capo a);

aver causato un incendio;

aver commesso il fatto su edificio pubblico.

In Milano, il 15 gennaio 2012.

BEN RAHAL NSIRI BEN ABDALLAH : con la recidiva reiterata.

WALID MANSOU: con la recidiva reiterata.

CONCLUSIONI

IL P.M. : per il reato di devastazione chiede l'assoluzione di tutti gli imputati perché il fatto non sussiste.

Per il capo a) previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla contestate aggravanti chiede

Per **JAOUADI AKRAM** la condanna alla pena di anni 2 di reclusione e mesi 6 di reclusione .

Per **RIEI SHOMSEDIN** la condanna alla pena di anni 2 di reclusione e mesi 6 di reclusione .

Per **BEN RAHAL** la condanna alla pena di anni 3 di reclusione e mesi 4 di reclusione

Per **WALID MANSOUR** la condanna alla pena di anni 3 di reclusione e mesi 4 di reclusione

Per **SMAI NADER** la condanna alla pena di anni 3 di reclusione e mesi 4 di reclusione

Per **HAMED ALI** chiede l'assoluzione dal capo b) per non aver commesso il fatto

Per **BONATOUF ALI** chiede l'assoluzione dal capo b) per non aver commesso il fatto

Per **MAHMUDI BILEL** chiede la condanna alla pena di anni 2 di reclusione e mesi 10 di reclusione

Chiede inoltre la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica in relazione alla testimonianza di Aloui Abdelaziz.

L'AVV. EUGENIO LOSCO chiede, in ordine *capo a)*, l'assoluzione dei suoi assistiti perché il fatto non sussiste; in ordine *al capo b)* per **WALID MANSOUR**, **SMAI NADER**, **HAMED ALI**, **BEN RAHAL** e **MAHMUDI BILEL**, previa riqualificazione nell'ipotesi di cui all'art. 635 c.p., esclusa l'aggravante di cui all'art. 424 co. 2° c.p. chiede l'assoluzione per non aver commesso il fatto; in subordine, previa riqualificazione nell'ipotesi di cui all'art. 635 c.p., chiede il minimo della pena, le attenuanti generiche prevalenti rispetto alle aggravanti contestate, i benefici di legge e la pena sospesa.

In via principale per **JAOUADI AKRAM** e **RIEI SHOMSEDIN**, previa riqualificazione nell'ipotesi di cui all'art. 635 c.p., chiede il minimo della pena, le attenuanti generiche prevalenti rispetto alle aggravanti contestate e la pena sospesa.

L'AVV. STRAINI MAURO per **JAOUADI AKRAM** e **BEN RAHAL NSIR BEN ABDALLAH** previa riqualificazione nell'ipotesi di cui all'art. 424 co. 2° c.p., chiede la concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulla residua aggravante; per **BEN RAHAL** chiede l'assoluzione; per **JAOUADI AKRAM** l'applicazione del minimo della pena.

L'AVV. ANTONIO CRISTALLO per **BONATOUF ALI** in ordine *al capo a)* chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste; in ordine *al capo b)* chiede l'assoluzione per non aver commesso il fatto o comunque ex art. 530 2° c.p.p. per insufficienza di prove; in subordine in caso di condanna, chiede la concessione delle attenuanti generiche prevalenti alle contestate aggravanti, il minimo della pena e tutti i benefici di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto di giudizio immediato Akram JAOUADI, Shomsedin RIEI, Nsiri Ben Abdallah BEN RAHAL, Mansour WALID, Nader SMAI, Ali Hamed, Ali BONATOUF, Bilel MAHMUDI sono stati convocati per rispondere dei delitti di devastazione e danneggiamento seguito da incendio.

La decisione indicata in dispositivo si è fondata essenzialmente sulle seguenti fonti di conoscenza, prime tra tutte quelle testimoniali.

Sono stati escussi come testi nel corso dell'udienza del 19.6.2012 il vice questore aggiunto della Polizia di Stato, Daniele Barberi, il sovrintendente Roberto Bartolotta, l'agente Domenico Agata, il funzionario dei Vigili del Fuoco Giovanni Murgia, nonché, durante l'udienza del 5.7.2012, il sostituto commissario Daniele Giusto; nel corso dell'udienza del 25.6.2012 sono stati sentiti i signori Attia Abdel Moula e Samir Ellafi; durante l'udienza del 5.7.2012 i signori Youssef Sedouri e Wilson Ayad Reda Sedra; nel corso dell'udienza del 12.7.2012 i signori Ali Mohammed Choucane e Aloui Abdellaziz; all'udienza dell'11.7.2012 i signori Chiara Cremonesi, Ilaria Silvia Scovazzi, Alessandra Naldi, Massimo Chiodini e Angela Pria.

Una ulteriore fonte di conoscenza sono state le dichiarazioni rese dagli imputati nel corso dell'udienza del 28.6.2012, ovvero quelle acquisite ai sensi dell'art. 513 cpp nel corso della medesima udienza.

Sono state, inoltre, acquisite le riprese video, contestuali all'insorgere dell'incendio sviluppatosi all'interno del settore E del centro CIE di via Corelli, che pur non ritraendo l'interno delle stanze interessate, consentono di vedere il corridoio del settore E, la sala benessere e il cortile, nei momenti precedenti e concomitanti al propagarsi del fumo.

La disamina odierna prenderà le mosse, in primo luogo, dalla descrizione dei fatti verificatisi il 15 gennaio di quest'anno all'interno del settore E del centro di via Corelli tramite l'esposizione del contenuto delle testimonianze rese dagli operanti che intervennero nell'immediatezza.

In secondo luogo, verranno analizzate le deposizioni degli ospiti del centro che assisteranno ai fatti. In questo modo sarà possibile effettuare una prima verifica della partecipazione dei singoli imputati agli eventi in analisi, verifica che, poi, verrà approfondita con riferimento ad ogni posizione tenendo conto altresì delle ulteriori fonti probatorie consistenti nelle dichiarazioni degli imputati e nelle immagini del video.

Una volta chiarito quello che avvenne il 15 gennaio e quali condotte sono state poste in essere dagli odierni imputati verranno affrontate le specifiche questioni connesse alla verifica della correttezza della qualificazione giuridica operata dalla pubblica accusa.

Un apposito capitolo verrà, dunque, dedicato all'analisi delle condizioni di vita all'interno del centro per comprendere il contesto in cui si sono sviluppati i fatti e per acquisire informazioni utili nell'ambito della determinazione del trattamento sanzionatorio. argomento, questo che, tradizionalmente e logicamente, sarà da ultimo affrontato.

Giova rilevare in questa sede introduttiva che la questione sollevata durante la discussione dal difensore degli imputati Jaouadi e Ben Rahal volta ad evidenziare l'incostituzionalità della disciplina riguardante i centri di identificazione e di espulsione¹ non appare rilevante

¹ Cfr. in tal senso l'articolo a firma di Alberto di Martino in atti prodotto a supporto delle argomentazioni svolte.

ambito dell'odierno processo non essendo stati nemmeno prospettati i parametri normativi di riferimento idonei ad evidenziare la sussistenza di tale presupposto normativo per la rimessione della decisione alla Corte Costituzionale.

I FATTI

In prima battuta deve essere, dunque, esposta la dinamica dei fatti verificatisi il 15 gennaio di quest'anno presso il CIE di via Corelli.

Una idonea ricostruzione può essere svolta sulla base dell'analisi delle testimonianze degli operanti che intervennero nell'immediatezza. Qui di seguito verranno sintetizzate le testimonianze escusse nel corso dell'udienza del 19.6.2012 (con l'eccezione del teste Giusto che è stato sentito durante l'udienza del 5.7.2012), avendo cura di riportare, per ognuna di esse, gli specifici fatti vissuti ed osservati, considerando i diversi ruoli svolti, anche tenuto conto dei differenti momenti di intervento, senza ripetere le parti del racconto comuni, quando si tratta di narrazioni sostanzialmente sovrapponibili.

Il vice questore aggiunto della Polizia di Stato, Daniele Barberi, ha riferito che quella domenica, aveva appena terminato un servizio di ordine pubblico in corso Buenos Aires, quando venne allertato dalla sala operativa della Questura di Milano, che segnalava un *tumulto* in atto.

Quindi, si recò presso il centro di identificazione di via Corelli, ove arrivò intorno alle 13.30. Trovò una squadra dei Vigili del Fuoco che stava cercando di spegnere un incendio. Lui stesso constatò la presenza di fumo nero, *ad altezza occhi*, proveniente dall'interno del settore E, che rendeva l'aria assolutamente irrespirabile e che aveva invaso completamente tutti i locali del Centro. Alcuni operatori del CIE indossavano, per muoversi all'interno dell'ala E, delle maschere antigas e cercavano di verificare che non fosse rimasta qualche persona all'interno di quel settore.

Tutte le persone che soggiornavano all'interno dell'ala E si trovavano all'esterno, nel cortile del settore, ove avevano *ammassato* effetti personali.

Il vice questore ha spiegato che, una volta placate le fiamme, con l'ausilio dei Vigili del Fuoco, e dopo aver controllato che nessuno avesse riportato lesioni o ferite, fecero spostare tutti i trattenuti all'interno della cosiddetta sala benessere, che non aveva riportato danni e che si può definire come una sala comune, all'interno della quale tutti gli ospiti dell'ala consumano i pasti e possono trascorrere il loro tempo. Quindi, si preoccuparono di visionare i video della registrazione della sala regia, che ritraevano le immagini prima dello scoppio dell'incendio. L'operante ha spiegato che poiché ebbe modo di osservare che tutte le persone, qualche minuto prima che scoppiasse l'incendio, avevano portato nel cortile gli effetti personali, procedettero all'arresto di tutte le ventisei persone soggiornanti nel settore, ritenendole parimenti coinvolte.

Il vice questore ha, altresì, precisato che nel corso della mattinata del 15 gennaio, prima dei fatti di causa, era stato svolto uno dei controlli periodici (di cadenza settimanale) all'interno dei settori. Tali controlli vengono svolti perché, per ordinanza prefettizia, il personale soggiornante non può detenere apparecchi cellulari. In quell'occasione erano stati trovati anche degli oggetti atti ad offendere, ragion per cui il clima era teso.

Il teste ha, inoltre, precisato che l'incendio iniziò alle 13 (intorno alle 13.03), ovvero l'orario di *accavallamento* del turno di guardia e che i Vigili del Fuoco impiegarono tre quarti d'ora.

an'ora circa per lo spengimento. L'incendio coinvolse ognuna delle dieci stanze circa del settore, posto che in tutte le stanze è stato dato fuoco ai materassi.

Ha spiegato, infine, che il settore danneggiato è stato riaperto dopo i lavori di ristrutturazione in un periodo di poco precedente alla deposizione.

Il sovrintendente Roberto Bartolotta ha riferito che il 15 gennaio era in servizio come ufficiale, con turno dalle 13.00 alle 19.00, al centro Corelli.

Al momento di prendere servizio, l'operatore della sala regia gli disse che vedeva del fumo *denso, acro* uscire dalle camere, circostanza che faceva presumere che si stesse sviluppando un incendio. Immediatamente, si recarono nella zona interessata, preoccupandosi di arearla e di fare uscire tutte le persone.

Il teste personalmente allertò i Vigili del Fuoco tramite la centrale operativa.

Inoltre, poiché si era diffusa una voce, a lui riferita da personale della Croce Rossa, che all'interno fosse rimasta intrappolata una persona, il teste stesso cercò di verificare la circostanza, introducendosi nella zona interessata (unitamente a personale della Croce Rossa) e indossando una maschera antigas. Fu in grado di percorrere pochissimi metri, perché non si vedeva niente per il fumo e vi era forte pericolo, posto che in situazioni del genere i Vigili del Fuoco intervengono imbragati con una corda, in caso di svenimenti o difficoltà di ritorno. La voce, comunque e per fortuna, si rivelò essere falsa.

Il teste ha riferito che *storicamente* il settore E ha dato maggiori problemi rispetto ad altre aree del centro e che, anche nei giorni precedenti, vi erano stati segni di proteste, come tentativi di scavalcare le cancellate, di salire sul tetto ovvero lanci di corde. Il giorno stesso dei fatti di causa, durante il controllo svolto la mattina, erano stati rinvenuti diversi arnesi atti ad offendere o comunque utilizzabili per fare leva al fine di allargare le sbarre o le inferriate di protezione, nonché corde già intrecciate

Il sovrintendente Roberto Bartolotta ha spiegato che verso la metà del mese di maggio il settore è stato riaperto dopo lavori di manutenzione durati un mese e mezzo, precisando che è stato totalmente rifatto l'impianto di riscaldamento, perché avevano divelto i caloriferi, oltre alla rubinetteria dei bagni; i vetri, peraltro, erano tutti rotti e l'intero settore, compresa la stanza con i servizi igienici, era totalmente inagibile.

L'agente Domenico Agata ha spiegato che il 15 gennaio 2012 era in servizio quale autista del sostituto commissario Giusto, superiore preposto al coordinamento delle operazioni di controllo all'interno del centro, unitamente a una squadra della Questura.

Il teste ha spiegato che l'attività si svolse con regolarità, finché non furono rinvenuti all'interno del settore E, alcuni arnesi artefatti, ovvero dei pezzi di lamiera ricavati da alcune lattine di bibite, oggetti metallici, acuminati, nascosti dietro i termosifoni e sotto alcuni materassi, nonché qualche telefonino. A seguito di tale rinvenimento, gli ospiti del settore E iniziarono una protesta verbale, chiedendo la restituzione di un paio di telefoni cellulari. In quel frangente, il sostituto commissario Giusto riuscì a placare la situazione, spiegando che i cellulari sarebbero stati consegnati al personale della Croce Rossa, che li avrebbe custoditi fino a che si fossero individuati i legittimi proprietari e che poi sarebbero stati restituiti alla fine della loro permanenza. Tuttavia, all'interno del settore E, dovettero intervenire più volte, perché a varie riprese sentivano proteste anche tramite lo sbattere delle porte, volte alla restituzione dei telefoni. In queste fasi, pertanto, per precauzione, furono indossati i caschi e la tenuta di protezione.

Il teste ha, quindi, riferito che quando stavano continuando l'attività di controllo, poiché dovevano ancora verificare un ultimo settore, e quando si volgeva alla fase conclusiva, percepirono, dall'interno del settore E, una nuova protesta, perché si sentiva urlare, sbattere delle porte, nonché la richiesta di restituzione dei telefoni.

Poco dopo, il teste vide il fumo fuoriuscire dalle finestre, fumo che divenne sempre più denso, tanto che intervennero i Vigili del Fuoco.

Il teste ha precisato che dopo tale intervento si preoccupò di vedere se ci fossero delle problematiche tra gli ospiti che erano stati radunati nel cortile, constatando che nessuno fece resistenza quando fu ordinato di raccogliersi all'interno dell'area benessere.

Il sostituto commissario Daniele Giusto ha spiegato che il 15 gennaio del 2012 era comandato dalla Questura, insieme ad altro personale, sia del Commissariato Lambrate che del reparto mobile, per un servizio di controllo all'interno dei settori, per rinvenire eventuali oggetti atti ad offendere, come spranghe o pezzi di metallo, che gli ospiti cercano di procurarsi togliendoli da parti da arredamento, nonché per trovare eventuali telefoni cellulari.

Il servizio iniziò intorno alle 9, quando qualcuno stava ancora dormendo, in assenza di un interprete e terminò intorno a mezzogiorno e mezzo.

Quando il teste si trovava in ufficio con il Sovrintendente Bartolotta, per redigere la relazione per l'operazione effettuata, fu segnalata, da parte di operatori della Croce Rossa, la presenza di fiamme e fumo provenienti dal settore E. Lui stesso, quindi, constatò che *l'intero settore praticamente andava a fuoco, che era stato appiccato il fuoco in ogni stanza e che gli ospiti si erano tutti radunati in cortile controvento ovviamente, in modo da non essere investiti da questi fumi abbastanza tossici, perché tutti i materassi sono in lattice.*

Il teste ha precisato che quando si trovarono in cortile, gli ospiti del centro, non assunsero alcun particolare atteggiamento, sia prima che dopo l'arresto, tanto che non fu segnalata alcuna forma di reazione o resistenza.

Il teste Giovanni Murgia ha spiegato che il 15 gennaio era il funzionario di guardia presso il Comando Provinciale di Milano e, pertanto, ricevette una chiamata di soccorso per un incendio all'interno del Centro di Identificazione ed Espulsione di via Correlli. Furono inviate le squadre, che riuscirono a spegnere, *in maniera anche abbastanza rapida, l'incendio.*

Il teste ha chiarito che intervenne personalmente in un secondo momento, al fine di svolgere le valutazioni successive, in ordine ai danni riportati, riferendo quanto segue: *"all'interno del padiglione l'incendio era divampato in diverse stanze, senza continuità tra le stesse, il fumo aveva invaso anche il corridoio, i bagni e c'erano diversi segni in posizioni diverse di incendio, quindi dal punto di vista dei danni quella zona non era più agibile... La maggior parte dei materassi erano andati a fuoco, in alcuni punti parzialmente distrutti, in altri invece non erano stati toccati... non c'erano danni di tipo strutturale, quindi non c'erano problemi dal punto di vista della tenuta e della staticità dell'edificio."*

Il teste ha aggiunto di non aver notato danni nei bagni e nelle rubinetterie, che comunque erano stati invasi dal fumo, mentre riscontrò il danneggiamento degli arredi, come detto dei materassi, nonché delle plafoniere con neon. Ha precisato di aver svolto un controllo unicamente finalizzato alla verifica dell'agibilità dei locali, e di non essersi soffermato specificamente sulla sussistenza di altri tipo di danni riportati dai beni da eventuali altre cause diverse dall'incendio.

Il funzionario, evidenziando il fatto che il fuoco fosse divampato in posti diversi, senza soluzione di continuità, con la quasi contemporaneità dell'evento, ha escluso che si trattasse di un fatto accidentale.

Ha precisato di non essere stato in grado di appurare quale fosse stato il veicolo di trasmissione dell'incendio e di non aver rinvenuto tracce di liquido infiammabile.

Il teste ha indicato in circa 15 minuti il tempo impiegato dai Vigili del Fuoco, arrivati circa alle 13.30, per spegnere l'incendio dal momento del loro arrivo, precisando che non ci furono grossi problemi perchè vi erano solo i materassi, come materiale che poteva alimentare il fuoco.

La dinamica dei fatti descritta dagli operanti intervenuti risulta confermata dalle immagini dei video acquisito al dibattimento ed estrapolato dalle telecamere situate all'interno del centro, e in particolare quelle posizionate al fine di consentire il controllo del corridoio del settore E, della sala benessere e del cortile.

Va subito detto, in proposito, che poiché dopo l'intervento delle forze dell'ordine è stato effettuato il fotosegnalamento delle persone trattenute all'interno del settore E, l'abbigliamento e l'aspetto fisico di costoro sono facilmente osservabili e distinguibili, circostanza che facilita il riconoscimento dei singoli soggetti ritratti in azione nelle registrazioni predette.

Questi in sintesi i passaggi principali dell'evolversi degli eventi come ricostruibili dalla visione dei video:

- alle 13.00 una telecamera ritrae gli ospiti nel centro che si trovano nel corridoio insieme alla Polizia munita dell'equipaggiamento, mentre sta uscendo da una porta. Dalla stessa telecamera si possono vedere le persone che iniziano a protestare, potendosi distinguere, come si dirà anche nel proseguito, alcuni imputati, come Riei che sbatte violentemente la porta del bagno e Ben Rahal, che, con un panno, oscura la telecamera stessa.

- Da un'altra visuale, alle 13.06, si possono osservare i primi significativi movimenti, come l'ingresso nelle stanze con alcuni giornali.

La visione del filmato consente anche di vedere l'attività di controllo delle stanze svolta da parte dei medesimi soggetti, come Ben Rahal, che non si stanno occupando della conservazione di alcun bene, a differenza di altre persone che, invece, entrano e poi escono asportando i propri effetti personali.

- Alle 13.08 si percepisce chiaramente la presenza di fumo denso e alle 13.09 da una stanza vengono emanati i bagliori delle fiamme.

- Alle 13.10 si può osservare l'uscita delle ultime persone dalla sala benessere.

LA RICOSTRUZIONE DELLE SINGOLE RESPONSABILITÀ

Esposta la prima generale narrazione dei fatti, si tratta, ora, di analizzare gli elementi di prova che possono consentire di individuare la partecipazione agli stessi da parte dei nostri imputati.

Tali elementi si rinvennero, da un lato, nelle testimonianze degli altri ospiti del centro e nelle dichiarazioni di alcuni imputati, nonché, dall'altro, dalle immagini del video di cui si è appena parlato.

Giova in questa sede ricordare che a seguito dell'incendio scoppiato il 15 gennaio, tutti gli ospiti del settore E del centro di via Corelli sono stati arrestati. Nel corso delle giornate del 16 e del 17 gennaio si è svolta l'udienza di convalida di tale arresto, nel cui corso gli indagati hanno reso svariate dichiarazioni. Va, poi, rilevato che il GIP procedente, a fronte delle richieste di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere svolta dal P.M. nei confronti di tutti i soggetti, con ordinanza del 18 gennaio ha applicato la misura restrittiva solo nei confronti degli odierni imputati, nonché di Abdessalem Kraoui, nei cui confronti si è proceduto separatamente. Gli altri indagati sono stati liberati e, in seguito, le rispettive posizioni sono state oggetto di provvedimenti di archiviazione.

Alcuni di tali soggetti hanno, dunque, partecipato all'odierno dibattimento con la funzione di testimoni.

Per una agevole trattazione appare opportuno sintetizzare in prima battuta suddette testimonianze. Le specifiche, eventuali, problematiche che ognuna di esse presenta verranno trattate qui di seguito, mentre le questioni sollevate dai difensori degli imputati che presentano aspetti più generali verranno affrontate unitariamente all'esito della prima esposizione.

- Le testimonianze degli altri ospiti del centro

Attia Abdel Moula ha riconosciuto, dopo aver visionato l'album fotografico predisposto in fase di indagini, a seguito della domanda iniziale a lui posta dal P.M., alcuni degli ospiti presenti nel centro che appiccarono il fuoco ai materassi, ovvero Jaouadi, Riei, Ben Rahal, Walid, Smai, Sedouri, Ben Fatma, Bonatouf, Mahmodi.

Il teste ha spiegato che al momento dei fatti, ovvero quando si accorse dell'insorgere del fuoco, si trovava all'interno della propria cella situata vicino al bagno.

Quando lui vide che i materassi, gli asciugamani e le coperte stavano bruciando, decise di uscire all'aperto, in compagnia di un ospite di nazionalità senegalese, passando attraverso la sala benessere.

Nel proseguo della testimonianza, Attia Abdel Moula ha chiarito la dinamica dei fatti affermando che quando si trovava all'interno della propria cella entrarono alcune persone che gli dissero "se esci o non esci facciamo fuoco uguale". Lui uscì e si accorse, osservandoli dalla porta della saletta, che diedero fuoco ai vestiti e ai materassi mettendoli uno sopra l'altro e usando alcuni accendini.

Il teste ha, quindi, specificato che le stesse persone che entrarono nella sua stanza avevano già appiccato il fuoco nelle altre stanze. In particolare, poiché la sua era l'ultima cella dove il gruppo entrò, lui ebbe modo di osservare quello che avvenne nella camera vicina.

~~Attia Abdel Moula ha, peraltro, spiegato che, quando si trovava in cortile subito dopo l'insorgere dell'incendio, si confrontò con gli altri ospiti, tra cui una persona di origini tunisine (identificata a seguito di riconoscimento fotografico in Abdelaziz), commentando quello che ognuno aveva visto.~~

La testimonianza esposta non presenta ad avviso del Collegio particolari aspetti di criticità, apparendo logica, coerente e costante nel tempo, tenuto conto dell'assenza di contestazioni effettuate dalle parti.

Ed infatti, il teste ha esposto quanto direttamente osservato in maniera lineare rispondendo alle domande che gli sono state via via poste. Si deve, peraltro, specificare che l'analisi della deposizione deve essere svolta proprio tenendo conto delle modalità con cui è stata assunta la testimonianza ovvero un crescendo di domande sulla stessa tematica. Con questa chiave di lettura devono essere interpretate le risposte date che risultano, in alcuni passaggi, solo apparentemente diverse. Va, dunque, evidenziato che il teste, cui è stato chiesto in più occasioni chi fossero le persone che appiccarono il fuoco, solo in un secondo momento con la precisazione di indicare chi fosse entrato nella sua stanza, ha fornito il medesimo elenco in modo costante. E sebbene in un caso, nell'effettuare il riconoscimento fotografico, abbia ommesso di indicare il nome di alcune persone (per quanto qui interessa degli imputati Walid e Smai, cfr. pag. 24 trascrizioni udienza del 25.6.2012), l'analisi complessiva delle risposte consente di ritenere che si sia trattato di una mera dimenticanza. Ciò in quanto a seguito delle apposite domande a lui rivolte per chiarire l'apparente contrasto ha più volte ribadito di aver avuto modo di notare nella propria cella tutte le persone originariamente indicate come quelle che appiccarono il fuoco (cfr. pag. 34 e 35 delle trascrizioni in merito alle posizioni degli imputati Walid e Smai), aggiungendo, peraltro, che Jaouadi, Riei, Ben Rahal e Mahmodi avevano in mano un accendino.

Samir Ellafi ha spiegato che si trovava all'interno della sala dove si mangia quando sentì delle voci dire "fuoco fuoco". Si accorse, quindi, che usciva del fumo dalle celle e corse nella propria stanza per portare via i propri indumenti. Lì vide un ospite *un po' grosso con l'intenzione di accendere il fuoco*. Il teste prese di fretta i propri beni e uscì in cortile. Poco dopo vide una persona che aveva un materasso entrare in bagno.

Il teste, visionando l'album fotografico, ha identificato negli imputati Riei e Mahmodi le persone sopra descritte.

Samir Ellafi ha spiegato di aver commentato, dopo l'incendio, con le persone che come lui erano state scarcerate, ma ancora trattenute nei centri, come il signor Abdel Moula, i fatti che si erano verificati. Anche quando era detenuto prima dell'udienza di convalida dell'arresto parlò con i propri compagni di cella (tra cui vi erano Ben Rahal e Smai), ma nessuno suggerì di fare false denunce, poiché anzi si dissero "bisogna dire la verità, non bisogna nascondere nulla, e ognuno deve dichiarare quello che ha fatto, per cui dire chi è stato personalmente, dichiarare che ha fatto o non ha fatto".

Youssef Sedouri ha spiegato che nel corso dei giorni precedenti all'incendio aveva notato la presenza di alcuni ragazzi che volevano scappare. Costoro non avevano intenzione di *fare fuoco*, ma furono sostanzialmente istigati dalle persone che erano entrate per ultime. Il giorno dei fatti il clima era tranquillo, ma gli animi si fecero più accesi quando furono trovati i telefoni: *i ragazzi si sono un po' imbrozzarriti, hanno cominciato a rompere un po' tutto. Così hanno rotto il telefono*.

Il teste ha, quindi, spiegato che, poco dopo, quando lui era andato a dormire, fu chiamato dal suo vicino di letto, signor Abdelaziz, che lo avvisò dell'incendio in atto. Lui prese, quindi, i propri beni e uscì. In quel frangente, vide due ragazzi con gli accendini in mano entrare nella sua camera e prendere i materassi.

Richiesto di fornire informazioni precise in merito agli odierni imputati, Youssef Sedouri ha riferito che Jaouadi era tra le persone che fin dall'inizio avevano manifestato segni di agitazione.

Riei uscì per ultimo insieme a coloro che *avevano fatto il danno*, e, quando era in cucina, aveva rotto alcune sedie.

Anche Walid era tra coloro che uscirono per ultimi.

Smai era tra le persone che, dopo i fatti, vennero accusate e sgridate dagli altri ospiti che non volevano essere ingiustamente accusati e volevano che i responsabili dicessero la verità assumendosi le rispettive colpe.

Il teste ha, infine, espressamente detto che Ali Hamed non fece nulla perché quando lui uscì fuori lo vide tranquillo, che non stava facendo nulla di particolare.

Quanto a Bonatouf e Mahmodi, invece, Sedouri ha riferito che entrarono nella sua camera per prendere un materasso e metterlo sopra ad altri già accatastati *per accenderli ovviamente*.

Wilson Ayad Reda Sedra ha spiegato che il giorno dei fatti, dopo che la polizia ebbe terminato il controllo, lui si trovava nella *sala mensa*. Sentì che si stava creando un clima agitato, e persone che si lamentavano. Quindi si accorse del fumo, e poco dopo sentì anche l'odore e vide alcune fiamme. Vide alcune persone che portavano i propri effetti personali e uscivano fuori. Il teste entrò nella propria cella, prese i propri averi e si diresse in cortile. In quel frangente, vide una persona, all'interno della propria stanza, che aveva un accendino in mano e provava a dare fuoco. Questa persona, previo riconoscimento fotografico, è stata identificata nell'imputato Ali, *il piccolino*, Bounatouf.

Quanto all'imputato Mahmodi, in relazione al quale il teste, nelle precedenti dichiarazioni, aveva fornito differenti informazioni², l'unica condotta descritta risulta essere quella di aver *portato il suo materasso, portandolo via*.

Ayad Reda Sedra ha, quindi, spiegato che durante i giorni precedenti all'incendio vi era un gruppo di persone che stava progettando di *accendere il fuoco*.

In particolare, Jaouadi e Riei dicevano "dai, dobbiamo essere uniti. Dai, accendere e fare fuoco". Ben Rahal programmava e architettava la fuga. Smai, il giorno, prima, diceva "accenderò, da accendere", Bonatouf "accendiamo insieme, uniamoci" e Mahmodi frasi di uguale tenore come "dai, dobbiamo essere uniti tutti insieme".

Da ultimo, il teste ha riferito che sia prima dell'incendio sia, soprattutto dopo l'arresto, le persone estranee ai fatti litigarono con coloro che avevano manifestato l'intenzione di dare fuoco ed erano ritenuti responsabili di quello che avvenne. Forte era, peraltro, la richiesta rivolta a questi ultimi di dire la verità per non coinvolgere ingiustamente tutti. Ayad Reda Sedra ha, quindi, indicato che i soggetti in tal modo *accusati* erano Jaouadi, Riei, Ben Rahal, Abdessalem Kraoui (questi accusato di aver rotto un telefono), Smai, Bonatouf e Mahmodi. Mouhamed Yeferni era, invece, la persona più arrabbiata che inveiva contro i soggetti prima elencati.

² Si riporta per comodità di esposizione uno stralcio delle trascrizioni dell'udienza del 5.7.2012:

P.M. – A questo punto faccio la contestazione più comprensibile. "A un certo punto ho visto del fuoco dal bagno, poi ho visto Bilal che incendiava un materasso. Poi mi sono ricordato di avere lasciato dentro le mie scarpe, Ali Bonatouf stava cercando di dare fuoco al mio materasso e a quello di Ahamad, ma non ci è riuscito.

Riconosco Ali Bonatouf nella numero 18 e nella foto numero 21 Bilal".

P.M. – Devo però precisare la contestazione per correttezza, nel momento in cui lui gli viene mostrata la foto del Bilal, diceva "cercava di rompere", non di bruciare.

Ali Mohammed Choucane ha spiegato che il giorno dei fatti di causa dopo i controlli svolti dalla polizia gli ospiti del centro iniziarono ad essere agitati e qualcuno diede fuoco all'interno della propria stanza. Lui prese i propri beni dalla propria camera e uscì.

Richiesto di indicare con precisione le specifiche condotte delle singole persone, sempre con l'ausilio dell'album fotografico a fini identificativi, il teste ha fornito una prima serie di informazioni alquanto riduttive. In questa fase iniziale della deposizione ha, in ogni caso, precisato che già il giorno prima c'erano alcune persone che *brontolavano di fare qualcosa, di accendere qualcosa*, poiché avevano saputo che in altri centri vi erano stati episodi in cui era stato appiccato il fuoco e ciò poteva essere una possibilità di uscire dal centro stesso. Tra queste persone vi era Jaouadi, Riei e Ben Rahal che dissero "accendiamo, accendiamo". Anche Mahmodi era nel gruppo di facinorosi e il giorno dei fatti fece fuoco.

Va detto, ora, che a seguito di queste iniziali affermazioni, volte ad escludere la partecipazione degli altri soggetti non menzionati, il P.M. ha effettuato una serie di contestazioni.

In particolare, con riferimento all'imputato Smai, il teste aveva riferito nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto davanti al GIP, che questi aveva appiccato il fuoco. A fronte di tale contestazione, inizialmente Choucane ha negato la veridicità delle precedenti dichiarazioni, spiegando, tuttavia, di non voler *coinvolgere nessuno in questa faccenda*. Dopo i rituali ammonimenti, il teste ha, infine, spiegato di aver visto Smai *che stava portando il materasso, che stava bruciando ... all'interno della sua cella mentre prendeva fuoco (ha preso un materasso e l'ha appoggiato sopra un altro materasso, che era già acceso, con fuoco, precisando, poi, che vide tale azione dalla finestra)*.

Quindi, il teste ha spiegato che Ali Hamed litigò con la polizia dopo l'incendio per difendere un suo parente, ha precisato che Mahmodi diede fuoco con un accendino al proprio materasso, con il cuscino, mettendolo sopra ad un altro e ha precisato che vide Bonuatouf portare il proprio materasso in bagno per *accenderlo*, ma fu bloccato da lui stesso con altre persone (*un po' tutti. In quanto diciamo l'abbiamo bloccato, l'abbiamo tranquillizzato*).

Il teste ha, inoltre, spiegato che dopo l'arresto, nelle occasioni di contatto con gli altri ospiti del pari arrestati, discussero dell'accaduto per convincere coloro che avevano agito di assumersi le proprie responsabilità (*abbiamo concordato, abbiamo, diciamo, suggerito tutti che chi ha acceso il fuoco deve proprio dirlo e dichiararlo. Anzi, prima del fuoco, eccetera, gli abbiamo detto che questo è un reato, fare una cosa, accendere il fuoco è un reato Eravamo tutti arrestati, sì. Abbiamo detto: "Chi non ha fatto nulla, chi non ha fatto nulla, chi ha la famiglia, che vuole andare via", c'è, diciamo, qualcosa che sta per uscire, proprio deve rimanere dentro, perché? Abbiamo detto: "Le persone che hanno fatto devono dichiarare"*).

Aloui Abdellaziz ha spiegato che il 15 gennaio dopo che la polizia ebbe terminato il controllo lui andò a pregare. Quando terminò si accorse del fumo, andò nella propria stanza dove trovò un suo compagno (Sedouri) che stava ascoltando la musica con le cuffie e gli disse "alzati perché c'è il fuoco qua". Lui stesso prese i propri beni e uscì.

Il teste ha, quindi, spiegato di non aver visto nessuno con precisione in azione, ma di aver sentito solo i progetti di qualche giorno prima i fatti.

Jaouadi, che era nuovo, scappato dalla Tunisia e contento di essere in Italia, era arrabbiato per il fatto di essere stato rinchiuso nel centro, e manifestava intenzioni di fare fuoco ("bruciamo facciamo il fuoco"), tanto che lui stesso, il giorno prima, provò a dissuaderlo

dicendo che sarebbero andati di mezzo tutti. Le stesse intenzioni furono manifestate da Riei, Ben Rahal, Walid, Bonatouf e Mahmodi. Seppe, poiché vide le contestazioni mosse sul posto da parte di un poliziotto, che Kraoui aveva rotto una cabina telefonica.

Ali Hamed litigò con la Polizia dopo l'incendio.

Va detto, a questo punto, che il P.M. ha contestato le precedenti dichiarazioni rese in sede di udienza di convalida dal seguente tenore: *“dopo che abbiamo pregato, mi sono accorto che avevano appiccato il fuoco e così ho portato fuori le mie cose. Uno ha gli occhi verdi ed è biondino con capelli corti, l'altro bassino con gli occhi pesti con il cappuccio, un altro è magro e alto, lo chiamano Shomsedin, un altro ha un cappellino nero con pelle scura, un altro si chiama Ali ed è giovane. Erano circa sei, sette, otto persone, già il giorno prima avevano parlato di appiccare il fuoco. Gli indagati numero 24, 10, 15, 23, 17 stavano pregando insieme a me e non hanno fatto nulla. Gli indagati numero 7 (Walid), 21 (Mahmodi), 18 (Bonatouf), 5 (Ben Rahal), 8 (Smai), 4 (Riei) e 3 (Jaouadi), sono coloro che hanno appiccato il fuoco e danneggiato i locali. Mi avevano chiesto anche l'accendino ma io non gliel'ho dato. Io non ho fatto nulla, in particolare i numeri 3 e 4 sono quelli che hanno fatto più danni”*.

Il teste, tuttavia, ha spiegato che in realtà lui il giorno dei fatti non vide nulla e le indicazioni fornite in precedenza si basavano solo sulla base delle dichiarazioni di intenti che aveva sentito il giorno prima (*per quello ho detto “questi è quelli che hanno fatto più danno” perché loro erano quelli che avevano cominciato a dire questa roba qua “bruciamo”*). Vi fu, peraltro, qualcuno che durante lo scoppiare dell'incendio gli chiese un accendino, senza da lui ottenerlo, ma il teste non ha saputo indicare chi fosse (*uno mi ha chiesto perché siamo correndo io e l'altro ragazzo, che ho svegliato, per uscire in aria, e uno mi ha chiesto accendino, non c'ho tempo io per guardare, perché c'è il fuoco, quando tu accendi un materasso*).

- La teoria del complotto

Esaurita l'esposizione sintetica delle singole deposizioni, si tratta, ora, come anticipato, di affrontare le problematiche più generali ad esse connesse.

La prima questione che deve essere trattata è certamente quella relativa alle contestazioni svolte dalla pubblica accusa nei confronti di alcuni testimoni tese ad evidenziare le differenti dichiarazioni, dal contenuto più spiccatamente accusatorio, rese dagli stessi nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto. La tematica riguarda principalmente le posizioni di Choucane e Abdelaziz, ma presenta profili comuni perché si inserisce nella più ampia questione relativa alla credibilità delle testimonianze.

Va detto, dunque, che, come già in sede di esposizione del contenuto delle deposizioni in discussione si è cercato di evidenziare, i testimoni hanno mostrato una seria difficoltà ad accusare gli odierni imputati, cercando di attenuare la portata incriminatoria delle proprie parole o arrivando a riconoscere la veridicità delle precedenti dichiarazioni solo a seguito degli ammonimenti presidenziali. Proprio il contesto e le modalità con cui si sono svolti gli esami dibattimentali consente di escludere che le contraddizioni evidenziate tramite lo strumento processuale delle contestazioni siano un indice di inattendibilità, in quanto piuttosto risultano essere sintomatiche dell'assenza di una volontà calunniosa dei dichiaranti.

Ciò appare ancor più significativo se si pensa che una delle argomentazioni più care alle difese è quella che può essere indicata con l'appellativo di *teoria del complotto*.

Per *teoria del complotto* si vuole intendere la tesi sostenuta dagli imputati Smari, Ali Hamed e Mahmodi nel corso dell'esame svoltosi nel corso dell'udienza del 28.6.2012 ovvero nel contesto delle spontanee dichiarazioni rese all'udienza del 12.7.2012, secondo cui le accuse nei loro confronti sarebbero false, in quanto precostituite dalle persone realmente responsabili dei fatti. L'artefice di tale piano rivolto ai loro danni sarebbe Abdelaziz, il vero istigatore al fuoco, che avrebbe convinto tutte le persone arrestate ad accusare falsamente gli odierni imputati garantendo loro che sarebbero state liberate.

Ebbene, tale tesi è risultata priva di fondamento proprio per le suddette caratteristiche delle testimonianze, prima tra tutte quella di Abdelaziz, il quale ha di fatto sminuito le accuse rispetto alle dichiarazioni rese in sede di udienza di convalida, indicando unicamente un elenco di persone che avrebbero dichiarato, nei giorni precedenti l'incendio, l'intenzione di dare fuoco e affermando di non aver visto nulla al momento dell'azione. In altri termini, colui che secondo la tesi difensiva sarebbe l'artefice diabolico, causa di odiose calunnie, nella sede ideale ove dare coronamento al proprio piano, si è mostrato un accusatore poco accanito, con ciò privando di fondamento la tesi stessa.

Si aggiunga che le dichiarazioni da parte degli accusatori non sono risultate essere del tutto uniformi, e quindi non possono ritenersi precostituite da una unica mente, in quanto, anzi, ognuno dei soggetti interessati ha parlato di quello che effettivamente ha potuto osservare avendo come riferimento la propria particolare esperienza nell'ambito dell'evento che tutti ebbe a coinvolgere³.

Va rilevato, inoltre, che, soprattutto grazie alla testimonianze di Ayad Reda Sedra e Choucane è emerso come dopo l'arresto ci furono effettivamente dei momenti di confronto tra tutti i soggetti, ma nel cui contesto non fu architettato un piano di false accuse, perché piuttosto le persone che avevano agito vennero attaccate e furono incitate ad ammettere le proprie responsabilità, con l'intenzione collettiva di fare emergere la realtà tramite la versione di tutti. Del resto, Ayad, espressamente interrogato sulla circostanza relativa all'eventuale suggerimento da parte di alcuni di accusare altre persone per poter uscire dal carcere, ha negato decisamente la verosimiglianza di una tale ipotesi (cfr. pag. 58 trascrizioni udienza del 5.7.2012).

In più, sempre tramite le medesime testimonianze, unitamente a quella di Ellafi, si è potuto constatare che, fin dai giorni prima dell'incendio, fosse individuabile un gruppo di facinorosi, che poi realizzò con il fuoco le proprie intenzioni il 15 gennaio, circostanza che avvalorava l'ipotesi che effettivamente vi fossero alcune persone facilmente distinguibili dagli altri ospiti privi di intenzioni nefaste.

Si deve evidenziare, a questo punto, come la tematica analizzata appare strettamente connessa con le questioni sollevate dalle difese in merito alla legittimità dell'arresto nei confronti di tutti i soggetti soggiornanti all'interno del settore E del centro di via Corelli, cui appare opportuno fare un cenno per mero scrupolo espositivo. Risulta evidente, infatti, come qualsiasi problematica concernente le fasi precedenti a quella dibattimentale non abbia alcuna rilevanza in questa sede, soprattutto se le relative argomentazioni vengono svolte per

³ Si deve osservare, in proposito, come i difensori degli imputati abbiano escluso la credibilità di alcune testimonianze, osservando come fosse impossibile osservare le differenti scene descritte dall'angolo di visuale indicato dai testi stessi, senza, tuttavia, che vi siano concreti e circostanziati elementi di prova idonei a sostenere l'inverosimiglianza rilevata.

sottolineare lo stato d'animo e la suggestionabilità delle persone al momento di rendere dichiarazioni in una sede, ovvero nel corso dell'udienza di convalida, prive, oggi, di qualsiasi utilizzabilità. Va ribadito, pertanto, che oggetto della presente decisione sono unicamente le testimonianze assunte nel contraddittorio, testimonianze che non risultano permeate da alcun intento calunniatorio, quanto piuttosto dalla difficoltà di accusare.

Va detto, quindi, che la credibilità dei testimoni escussi in fase istruttoria è risultata avvalorata dalle stesse dichiarazioni confessorie di alcuni degli imputati, che si sostanziano non solo quali significativi riscontri all'ipotesi di accusa, ma altresì come validi elementi idonei a confutare la *teoria del complotto*, apparendo le ammissioni di responsabilità del tutto in linea con le sollecitazioni tese ad incitare i responsabili a *dire la verità* secondo quanto riferito dai testi sentiti.

Si tratta, ora, di analizzare le ulteriori fonti di prova, consistenti, come detto, nelle dichiarazioni degli imputati e nelle immagini del video.

Per comodità espositiva tali risultanze verranno riportate differenziando le singole posizioni degli odierni imputati, avendo lo scopo tale metodo di illustrare unitariamente gli elementi a carico ovvero a discarico con riferimento ai differenti soggetti. Si aggiunga solo che anche le immagini del video si configurano come dei concreti e significativi riscontri, in quanto permettono di evidenziare le condotte di alcuni soggetti nel contesto spazio-temporale degli eventi.

- Le dichiarazioni degli imputati e le altre fonti di prova

Akram Jaouadi nel corso dell'esame dibattimentale svoltosi nell'udienza del 28.6.2012 ha confessato di aver dato fuoco al proprio materasso.

L'imputato ha spiegato che il giorno dei fatti di causa (quattro giorni dopo il suo arrivo) vi fu un controllo da parte della polizia. Lui fu svegliato e *spostato per forza*, non capì esattamente quello che stava succedendo e si sentì *trattato un po' male*, anche perché gli operanti parlavano in italiano. Per questo trattamento subito decise di dare fuoco al proprio materasso con un accendino (*il maltrattamento nei miei confronti mi ha spinto a accendere il fuoco al materasso*). Altre persone avevano già appiccato il fuoco, perché vi era già il fumo in alcune celle.

Jaouadi ha spiegato che condivideva la stanza con Bonatouf e Riei ma di non averli visti in azione il giorno dell'incendio.

Ha riferito che l'idea di fare fuoco nacque *in maniera collettiva così dopo la perquisizione*, sia per il trattamento subito, sia perché erano stati sequestrati alcuni telefoni (uno era di Choucane e l'altro di Abdelaziz). Ha spiegato che dopo il sequestro vi fu un momento di concitazione poiché alcuni soggetti, in particolare i citati proprietari dei telefoni, ne rivendicavano la restituzione. Lui non partecipò a questa prima forma di protesta.

Nonostante la contestazione svolta dal P.M. delle dichiarazioni rese davanti al GIP in sede di convalida dell'arresto, quando dichiarò che avrebbe potuto riconoscere coloro che avevano *appiccato il fuoco*, l'imputato ha confermato di essere in grado di riconoscere unicamente coloro che non fecero nulla, per averli visti già presenti in cortile quando anche lui uscì.

mentre a causa del fumo non poté distinguere con precisione gli altri. Jaouadi ha, quindi, indicato che si trovavano in cortile: Libya Ahmed, Mbaye Faye, Youssef Sedouri, Fathi Lagrebi, Wilson Ayad Reda Sedra, Mohamed Ali Choucane.

Jaouadi ha spiegato di essere entrato in Italia con *un visto Schengen* e di essere stato fermato a Brescia dalla polizia locale, dopo un anno complessivo che si trovava in Europa. Fu, poi, portato in Questura e poi al centro di via Corelli, ove firmò una serie di documenti senza avere particolari spiegazioni. Chiese aiuto e informazioni a una persona del centro, ma ricevette sempre la risposta 'fermo qua, e poi ci sarà l'espatrio'. Non parlò con nessun interprete ovvero un mediatore che parlasse la sua lingua.

Come risulta dalla sintesi delle dichiarazioni rese dall'imputato questi, seppur limitando ad una singola azione la propria partecipazione ai fatti, non svolgendo alcun tipo di accuse nei confronti di altri, né apportando nessun contributo particolare alla ricostruzione dei fatti, ha reso una lineare confessione in ordine alla propria condotta.

Si deve, peraltro, ricordare che Jaouadi è stato accusato da Abdel Moula, che lo ha visto entrare nella propria stanza con un accendino in mano e dare fuoco ai materassi. I testi Sedouri, Choucane, Ayad e Abdelaziz hanno, inoltre, indicato l'imputato come una delle persone che nei giorni precedenti progettavano di fare fuoco. Ayad ha altresì aggiunto che l'imputato era tra le persone che vennero accusate dopo l'incendio e incitate a dire la verità per non coinvolgere anche coloro che erano rimasti estranei ai fatti.

Si deve anticipare, infine, che il coimputato Walid ha indicato Jaouadi come una delle persone che prima dei fatti avevano manifestato l'intenzione di scappare.

Come risulta dalle immagini relative al foto segnalamento effettuato nella fase dell'arresto, al momento dei fatti, Jaouadi, descritto da tutti come la persona con gli occhi verdi, era vestito di nero, con una felpa munita di cappuccio ed una cintura più chiara visibile.

Compare nel video nei seguenti momenti:

- 13.02, 45 si dirige verso le camere in fondo, le controlla e si allontana;
- 13.07, 13 esce da una stanza dopo Riei che tiene in mano della carta di giornale;
- 13.10, 41 esce in cortile dalla sala benessere insieme agli ultimi.

Shomsedin Riei nel corso dell'udienza del 28.6.2012 si è avvalso della facoltà di non rispondere affermando: *l'altra volta c'è stato delle verbalizzazioni, parlando con l'interprete sono state verbalizzate altre cose.*

Nell'interrogatorio in sede di udienza di convalida dell'arresto del 16.1.2012, acquisito ai sensi dell'art. 513 cpp, ma non utilizzabile nei confronti dei coimputati, in assenza del loro consenso, ha ammesso gli addebiti a proprio carico, affermando di aver appiccato il fuoco, perché voleva *uscire e tornare a casa*. ~~L'imputato ha spiegato, inoltre, che si trovava in via Corelli da due giorni, che tante persone stavano appiccando il fuoco e che lui agì come gli altri.~~

Ebbene, appare utile sottolineare come le argomentazioni svolte dall'imputato al fine di escludere di pendenza le prime dichiarazioni confessorie rese appaiono prive di qualsiasi aggancio a concreti dati di realtà risultanti da elementi probatori utilizzabili dal Tribunale.

Si ricordi, inoltre, che Shomsedin Riei è stato accusato da Abdel Moula, che lo ha visto entrare nella propria stanza con un accendino in mano e dare fuoco ai materassi. Ellafi ha, quindi, spiegato di averlo visto nell'atto di dare fuoco, mentre Sedouri ha riferito di aver notato che faceva danni agli oggetti. Ayad, Choucane e Abdelaziz lo hanno indicato come "istigatore al fuoco". Ayad ha altresì aggiunto che l'imputato era tra le persone che vennero accusate dopo l'incendio e incitate a dire la verità per non coinvolgere anche coloro che erano rimasti estranei ai fatti.

Si deve, anche in questo caso, anticipare che il coimputato Walid lo ha indicato come una delle persone che prima dei fatti avevano manifestato l'intenzione di scappare.

Al momenti dei fatti, Riei, era vestito con dei jeans, una felpa nera munita di cappuccio e delle scarpe da ginnastica nere con strisce e stringhe bianche.

Compare nel video nei seguenti momenti:

- nella fase iniziale di protesta dopo le 13.00 sbatte violentemente la porta del bagno;
- 13.05, 58 esce da una stanza con in mano della carta di giornale e va verso il bagno;
- 13.06, 45 rientra in una stanza con in mano della carta di giornale;
- 13.07, 13 esce con altra carta di giornale dietro Jaouadi;
- 13.07, 38 si trova di fronte ad una stanza con carta di giornale in mano e si accende una sigaretta;
- 13.08, 37 entra così munito in una stanza in fondo;
- 13.08, 52 esce con un materasso da una stanza in fondo
- 13.10, 38 esce in cortile dalla sala benessere insieme agli ultimi.

Nsiri Ben Abdallah Ben Rahal ha negato gli addebiti e affermato di non aver visto nessuno dare fuoco.

L'imputato ha spiegato di essere sono arrivato in Italia negli anni 1999/2000 e che il giorno dei fatti di causa era presente nel centro da quaranta giorni.

Dunque, ha raccontato che in quell'occasione vide unicamente *delle persone che portavano fuori (in corridoio) dei materassi. Solo quello lì. E poi il fumo.* Ha spiegato che tale azione era probabilmente funzionale ad appiccare il fuoco, in segno di protesta per il sequestro dei telefoni, e che in ogni caso i materassi furono rimessi all'interno delle stanze. Ha riferito che quando vide il fumo si trovava nell'area dedicata al passeggio. Quindi, si diresse nella propria stanza per prendere i propri beni e uscì fuori.

Come detto, l'imputato ha negato ogni partecipazione ai fatti. Inoltre, ha spiegato di aver avuto alcuni problemi con il teste Abdel Moula. Questi, in una occasione, durante la permanenza nel centro, aveva rubato venti euro da un connazionale e Ben Rahal, che se ne era accorto, gli aveva detto di restituire il maltolto. ~~Abdel Moula gli rispose che doveva stare zitto~~, ed in effetti l'imputato mai raccontò la vicenda, anche perché, infine, i soldi furono ridati.

L'imputato ha, da ultimo, spiegato che prima del 15 gennaio, già in altre occasioni era stato appiccato il fuoco in via Corelli. Lui non fu accusato perché il responsabile ammise le proprie colpe.

Quanto ai controlli svolti dalla polizia, Ben Rahal ha spiegato che avvengono frequentemente, senza alcun tipo di spiegazioni, *come se fosse noi facciamo la guerra contro di loro. Sempre con i caschi, con le cose.*

Si deve subito rilevare come la negazione di responsabilità dell'imputato non appare degna di credibilità in quanto plurimi sono gli elementi probatori acquisiti ai fini decisori di segno contrario.

Ben Rahal è accusato da Abdel Moula che lo ha visto entrare nella propria stanza con un accendino in mano e dare fuoco ai materassi. Ayad lo ha indicato come "istigatore al fuoco", nonché parte del gruppo di persone che vennero accusate dopo l'incendio e incitate a dire la verità per non coinvolgere anche coloro che erano rimasti estranei ai fatti. Anche Choucane e Abdelaziz hanno spiegato che Ben Rahal progettava di fare fuoco.

Inoltre, il coimputato Walid, si anticipi, lo ha indicato come una delle persone che prima dei fatti aveva espresso la volontà di fuggire.

Al momenti dei fatti, Ben Rahal era vestito con dei pantaloni neri, delle scarpe nere e una felpa scura munita di cappuccio chiaro e di strisce chiare sulle spalle.

Compare nel video nei seguenti momenti:

- 13.00, 40 si trova sotto la telecamera (situata in prossimità della porta da cui è appena uscita la Polizia) ed alza un braccio con un panno chiaro. Dopo di che la telecamera è oscurata;
- 13.01, 47 dalla zona bagno si dirige verso le due stanze in fondo e controlla all'interno di esse senza portar fuori nulla. Poi esce e se ne va.
- 13.03, 43 torna ancora nelle stanze in fondo e le controlla;
- 13.05, 25 torna ancora nelle stanze in fondo e le controlla;
- 13.06, 29 esce da una delle stanze in cui era entrato un minuto prima senza portare nulla;
- 13.09, 08 esce da una stanza dove c'è già fumo e fiamme ed entra in quella di fronte;

Si deve evidenziare, in questo momento, che la difesa dell'imputato ha prodotto il verbale di notifica svolta il giorno 16.12.2011 del provvedimento di proroga di 30 giorni del trattenimento posto in essere nei confronti di Ben Rahal, da cui emergerebbe come nuovo termine del trattenimento stesso il 15 gennaio 2012, ovvero il giorno dei fatti di causa, circostanza che renderebbe priva di movente, attesa l'imminente liberazione, una qualsiasi iniziativa da parte dell'interessato. In merito, giova solo evidenziare che sebbene il produzione descritta potrebbe astrattamente consentire l'interpretazione proposta, degna di maggiore credito appare una diversa lettura del provvedimento, che dimostra la concreta possibilità che il 15 gennaio, così come era avvenuto il mese prima, il trattenimento di Ben Rahal fosse ulteriormente protratto.

Mansour Walid ha negato gli addebiti mossi a proprio carico.

Ha spiegato di essere in Italia dal 2006 e che, il giorno in cui scoppiò l'incendio, si trovava nel centro di via Corelli da due o tre giorni.

Quel giorno arrivò la polizia e fece una *perquisizione*, facendo andare tutti gli ospiti nella *saletta* e furono sequestrati due o tre telefoni cellulari, evento che fece scatenare una protesta da parte degli ospiti.

Lui si accorse della presenza del fumo verso l'una e cinque, ovvero dopo circa quindici minuti dall'uscita della polizia, andò nella propria cella per prendere i propri beni e poi uscì nel cortile.

Waild ha, quindi, spiegato di non aver visto nessuno portare fuori dalle stanze i materassi, ovvero fare fuoco, con in mano gli accendini, non avendo potuto osservare bene quello che avvenne a causa del fumo.

Vide, invero, Abdel Salem Kraoui che rompe una cabina telefonica in segno di protesta perché avevano *prelevato il suo cellulare*.

L'imputato ha spiegato che alcuni giorni prima alcuni ospiti avevano manifestato l'intenzione di scappare: costoro erano Jaouadi, Riei, Bonatouf e Ben Rahal.

Walid ha, inoltre, detto che il giorno dell'incendio sentì Abdelaziz esclamare "adesso fare il fuoco". Fu lo stesso Abdelaziz, del resto, che dopo l'arresto lo aiutò a collegare a un nome le persone che aveva visto in azione, come Kraoui. Peraltro, più di una volta aveva sentito anche altre persone dire che Kraoui aveva rotto la cabina telefonica.

Le dichiarazioni dell'imputato devono essere compiutamente analizzate, perché, da un lato, contengono elementi indiziari a carico dei correi, che trovano riscontri nell'intero materiale probatorio a disposizione del Tribunale, e, dall'altro, tendono ad escludere una propria responsabilità. Si deve, inoltre, evidenziare che Walid, pur avendo riferito che Abdelaziz fu il primo ad incitare al fuoco, ha, di fatto, sconfessato la veridicità della *teoria del complotto*. Infatti, ha chiarito che non vi fu alcun suggerimento di rendere dichiarazioni a carico di persone innocenti per ottenere la libertà da parte di alcuno, poiché, anzi, l'unico contributo fornito dallo scambio di opinioni fu quello di permettergli di associare un nome alle condotte che lui stesso percepì.

A fronte, dunque, della pregnanza di tali dichiarazioni da parte dell'imputato, si tratta di verificare la verosimiglianza delle dichiarazioni dalla portata auto-assolutoria.

Va rilevato, in proposito, che sebbene il teste Choucane abbia riferito che Walid non fece nulla per favorire l'insorgere del fuoco, sono stati acquisiti plurimi elementi di segno contrario che non consentono di credere alle affermazioni dell'imputato.

Si deve ricordare, infatti, che Abdel Muola lo ha indicato come parte del gruppo di persone che entrarono nella propria stanza per dare fuoco ai materassi e che Sedouri lo ha visto uscire tra gli ultimi. Abdelaziz, inoltre, ha spiegato che i giorni prima dei fatti di causa aveva manifestato l'intenzione di fare fuoco.

Si devono, poi, riportare le evidenze probatorie risultanti dalle immagini del video.

Al momento dei fatti, Walid era vestito con dei pantaloni rossi, una giacca lucida nera con strisce alle estremità bianche e delle scarpe da ginnastica chiare.

Compare nel video nei seguenti momenti:

- nella fase iniziale di protesta dopo le 13.00;
- 13.08, 39 entra in una stanza in fondo dopo Rahal;
- 13.09, 08 è ancora dentro tale stanza, quando si percepisce che c'è fumo denso e fiamme, e vi rimane dopo l'uscita di Rahal;

- 13.10, 45 esce in cortile dalla sala benessere insieme agli ultimi.

Ebbene, non può sfuggire l'importanza di tali risultanze in quanto consentono di sconfessare totalmente la ricostruzione delle proprie mosse svolta dall'imputato. Ed infatti, si può affermare che l'imputato continuò a muoversi e agire anche dopo i momenti iniziali in cui si percepì la presenza di fumo, trovandosi lui stesso dentro una stanza dove vi era fumo e addirittura si scorgevano alcune fiamme, ciò in netto contrasto con quanto affermato, avendo chiarito espressamente di essere entrato nella propria stanza in una fase iniziale, perché lì ancora non vi era il fumo e di essere uscito nel cortile poco dopo (cfr. pag. 54 trascrizioni udienza del 28.6.2012).

Nader Smai, come anticipato, ha sostenuto *la teoria del complotto*.

Ha spiegato che si trovava nel centro di via Corelli da tre giorni. Prima era stato trattenuto per un mese in un altro centro a Catania ove aveva ottenuto un permesso di soggiorno per motivi umanitari (era scappato dalla Tunisia a causa delle rivolte in atto). Quindi, si era recato in Francia, ma fu riportato indietro per mancanza di passaporto.

Il giorno dei fatti, dopo la perquisizione sentì che Abdelaziz incitava al fuoco e vide un altro egiziano che stava mettendo un materasso sopra l'altro. Si accorse, inoltre, che Abdel Salem Kraoui stava rompendo una cabina telefonica. Dopo che si accorse della presenza di fumo andò nella propria stanza per prelevare i propri averi e poi si diresse nella sala benessere.

A seguito della contestazione del P.M. avente ad oggetto le precedenti dichiarazioni rese davanti al GIP in sede di convalida⁴ ha spiegato che quando fu portato in carcere Abdelaziz gli suggerì di accusare alcune persone come Riei, Mahmodi e Jaouadi, per ottenere la libertà (*lui addirittura mi ha dato i nomi scritti su un fogliettino dicendo: tu sei nuovo qua, non conosci i nomi. Questi sono i nomi. Ricordateli, memorizzali e dichiaralo*). La stessa proposta fu fatta ad Ali Hamed. L'imputato ha, quindi, spiegato che in realtà lui vide solo due persone mettere i materassi uno sopra l'altro. Tramite la visione dell'album fotografico ha spiegato che una di esse era Hany Ibrahim.

L'imputato ha, infine, precisato che vide solo del fumo e che il tutto avvenne a causa del "litigio" di alcuni ospiti, tra cui Abdelaziz, con la polizia per riottenere i telefoni.

Per un primo commento in merito alle dichiarazioni qui sintetizzate non si può che richiamare le osservazioni già svolte per evidenziare l'inverosimiglianza della *teoria del complotto*.

Giova, in questa sede, ricordare che l'imputato è stato accusato da Abdel Moula, che lo vide entrare nella propria stanza e dare fuoco ai materassi, nonché da Sedouri, il quale ha riferito di aver sentito dire che aveva fatto danni con il fuoco. Abdelaziz e Ayad lo hanno indicato come istigatore al fuoco. Per quest'ultimo era anche parte del gruppo di persone che vennero accusate dopo l'incendio e incitate a dire la verità per non coinvolgere anche coloro che erano rimasti estranei ai fatti.

Choucane, inoltre, ha riferito con estrema difficoltà ed a seguito di contestazioni da parte del P.M. quello che fece Smai, il quale, peraltro, all'esito della testimonianza lo ha apostrofato

⁴ "Ero al C.I.E. da tre giorni e non conosco i nomi delle persone che hanno appiccato il fuoco ma potrei riconoscerle se vedessi le fotografie".

in segno di protesta. In sostanza Cuoucane ha spiegato di aver visto che l'imputato stava portando un materasso mentre bruciava, all'interno della sua cella (l'ultima cella a sinistra) sopra a un altro materasso. Sebbene il difensore abbia cercato di evidenziare come tale condotta possa essere letta anche come un tentativo dell'imputato di spegnere il fuoco, non si può fare a meno di ribadire la pluralità e concordanza degli elementi a carico di Smai che non consentono certo di aderire a tale diversa lettura dei fatti.

Da ultimo, per completezza, si deve osservare che dalla visione delle immagini in atti di evince che l'imputato, vestito con dei pantaloni neri, una giacca opaca nera e delle scarpe da ginnastica nere con strisce chiare, alle 13.10, 45 esce in cortile dalla sala benessere insieme agli ultimi.

Anche Ali Hamed figura tra i sostenitori della *teoria del complotto* da parte di Abdelaziz, a dispetto delle precedenti dichiarazioni rese davanti al GIP dalla natura diversamente accusatoria oggetto della contestazione svolta dal P.M. in udienza⁵. L'imputato ha, peraltro, proclamato la propria estraneità ai fatti.

Ebbene, a prescindere dalla verosimiglianza della teoria del complotto, si deve osservare che non sono stati acquisiti idonei elementi volti a dimostrare una qualche effettiva partecipazione dell'imputato alle condotte in esame.

I testi Sedouri e Choucane hanno espressamente riferito che nulla fecero, avendo precisato, il secondo, che l'imputato era con lui in stanza al momento dei fatti.

Gli altri testimoni non hanno reso dichiarazioni accusatorie indicando specifiche condotte, se non il fatto che avesse litigato con la Polizia dopo l'incendio (in tal senso dichiarazioni di Choucane e Abdelaziz).

Nessun contributo, peraltro, è fornito dalle immagini del video perché non si riesce a distinguerne la figura.

Ali Bounatouf nel corso dell'udienza del 28.6.2012 si è avvalso della facoltà di non rispondere. Nell'interrogatorio in sede di udienza di convalida dell'arresto del 17.1.2012, acquisito ai sensi dell'art. 513 cpp, ma non utilizzabile nei confronti dei coimputati, in assenza del loro consenso, ha negato gli addebiti spiegando che, quando scoppiò l'incendio, era arrivato nel centro e aveva paura di quello che stavano facendo le altre persone, più grandi di lui. Ha riferito che lui rimase nel bagno e non vide con precisione quello che fecero gli altri, se non Jaouadi che stava incendiando il suo materasso.

Si osservi, ora, che la tesi dell'imputato auto assolutoria non può essere degna di fede in quanto contrastante con i plurimi dati probatori acquisiti.

Abdel Moula vide entrare nella propria stanza Bounatouf insieme al gruppo di facinorosi. ~~Sedouri ha riferito di averlo visto mentre prendeva i letti e li metteva uno sopra l'altro. Ayad lo ha indicato come istigatore al fuoco e come componente del gruppo di persone che~~

⁵ "Le persone che volevano fare un incendio non sono le stesse persone a cui hanno sequestrato i telefoni. Due di queste persone le conosco di vista. Sono tunisini. Uno di loro è alto con i capelli biondi ed occhi azzurri e mi sembra si

chiami Akram; l'altro si chiama Samsedin'. A questo punto all'indagato vengono mostrate le fotografie prive di riferimenti relative alle generalità degli altri indagati ed egli riconosce nell'indagato numero 3 Akram, in quello numero 4 Samsedin. 'Ho preso la mia roba e sono andato dalla cella al salone. Poi sono uscito fuori'".

vennero accusate dopo l'incendio e incitate a dire la verità per non coinvolgere anche coloro che erano rimasti estranei ai fatti. Il teste ha, inoltre, descritto una parte di azione direttamente osservata, ovvero il tentativo di dare fuoco con un accendino.

Choucane ha riferito, a seguito di una contestazione da parte del P.M., che ebbe modo di vederlo mentre stava portando il suo materasso in bagno. Fu poi bloccato ed uscirono tutti dal bagno.

Abdelaziz lo ha indicato come istigatore.

Si deve osservare, in proposito, che sebbene alcuni testi abbiano cercato di attenuare la portata della partecipazione di Bonatouf, alcune delle condotte descritte, come l'accatastamento dei materassi, non possono apparire di dubbia interpretazione. Del resto, l'insieme degli elementi acquisiti consente di affermare che sia prima, come "istigatore", sia durante i fatti, come componente del gruppo di facinorosi in giro per le stanze, sia dopo, tra gli "accusati", la posizione dell'imputato sia nettamente distinguibile. A tali conclusioni si può pervenire, del resto, anche in assenza di individualizzanti indicazioni ricavabili dal video, in quanto, anche in questo caso, non si riesce a distinguere la figura dell'interessato.

Bilel Mahmodi, nel corso dell'udienza del 28.6.2012, si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Nell'interrogatorio in sede di udienza di convalida dell'arresto del 17.1.2012, acquisito ai sensi dell'art. 513 cpp, ma non utilizzabile nei confronti dei coimputati, in assenza del loro consenso, ha negato gli addebiti, descrivendo le condotte perpetrate dagli altri ospiti, affermando, peraltro, di aver litigato con uno di essi mentre stava portando via un materasso.

Nel corso delle dichiarazioni spontanee rese nel corso dell'udienza del 12.7.2012 ha sostenuto la *teoria del complotto*.

Ebbene, va detto che le dichiarazioni dell'imputato non possono essere valorizzate, in presenza dei numerosi e concreti elementi di prova di segno contrastante, che consentono di aver contezza delle condotte poste in essere la cui lettura complessiva non può dare adito a dubbi o equivoci.

Abdel Moula lo vide entrare nella propria stanza insieme al gruppo di facinorosi con un accendino in mano. Ellafi ha spiegato che Mahmodi entrò in bagno con un materasso in mano. Sedouri lo vide mentre prendeva i materassi e li metteva uno sopra l'altro. Ayad, Choucane e Abdelaziz lo hanno indicato come una delle persone che nei giorni precedenti progettava di fare fuoco. Ayad ha descritto, altresì, parte dell'azione osservata (stava portando via il suo materasso) ed ha spiegato che è stato accusato dagli altri dopo l'arresto. Anche Choucane lo ha descritto in azione il giorno dell'incendio per averlo visto dare fuoco al materasso e al cuscino con un accendino.

~~Al momento dei fatti, Mahmodi Bilel era vestito con dei pantaloni chiari ed una appariscente felpa con una sorta di scacchi verdi, gialli e neri.~~

Compare nel video nei seguenti momenti:

- 13.08, 04 entra in una stanza in fondo;
- 13.08, 19 esce di nuovo da una stanza;
- 13.10, 42 esce in cortile dalla sala benessere insieme agli ultimi, per poi fare di nuovo ingresso all'interno alle 13.10, 47.

All'esito di questa ricostruzione si può affermare che gli imputati Akram JAOUADI, Shomsedin RIEI, Nsiri Ben Abdallah BEN RAHAL, Mansour WALID, Nader SMAI, Ali BONATOUF, Bilel MAHMODI hanno partecipato attivamente agli eventi, dando il proprio contributo consistente essenzialmente nell'appiccare il fuoco ai materassi.

L'analisi svolta ha consentito, altresì, di mettere in luce quali siano state le condotte precedenti e successive all'insorgere dell'incendio, in modo da poter comprendere come effettivamente vi fu un gruppo di persone che agì, concordemente, in segno di protesta, ma anche per avere una occasione di fuga, e che era chiaramente distinguibile tra gli ospiti del settore E del centro di via Corelli, con ciò arricchendo di notevoli riscontri le relazioni di accusa acquisite.

LA QUALIFICAZIONE GIURIDICA

Si tratta ora di verificare se la qualificazione giuridica dei fatti esposti operata dalla pubblica accusa sia corretta, apparendo la disamina ancor più necessaria a fronte delle contestazioni in merito svolte dai difensori degli imputati nel corso della discussione.

- Il delitto di devastazione

Al capo a) di imputazione, è contestato agli imputati il delitto di devastazione, disciplinato dall'art. 419 c.p..

Per verificare se tali ipotesi criminosa sia configurabile nel caso che ci occupa, è opportuno effettuare una breve disamina dei presupposti applicativi della stessa alla luce dell'interpretazione della norma effettuata dalla suprema Corte di Cassazione.

Si tratta di una fattispecie criminosa nota alle cronache per la recente conferma di legittimità della sentenza che aveva condannato alcuni protagonisti dei disordini avvenuti durante la manifestazione organizzata a Genova in occasione del G8 del 2001, pur non avendo la norma, nel corso degli anni di vigenza dell'attuale codice penale, trovato numerose ed altrettanto eclatanti applicazioni.

Iniziando l'analisi che ci occupa da una diversa recente pronuncia, in merito all'assalto di un circolo giovanile di estrema destra di Pistoia organizzato da giovani di opposte tendenze politiche muniti di armi proprie e improprie, che si era risolto in aggressione a cose e persone con danni di notevole entità, va detto che la Suprema Corte ha svolto una interpretazione rigorosa partendo dalla esegesi letterale del termine stesso *devastazione*, quale *"termine questo assunto dal legislatore nel suo significato tradizionale (derivato da de-, con significato intensivo e vastare: rendere vuoto) di rovina o "rasa al suolo", distruzione ovvero anche danneggiamento, purché in ogni caso "complessivo, indiscriminato, vasto e profondo, di una notevole quantità di cose mobili o immobili" (Sez. I, n. 4135 del 25/01/1973, Azzaretto)"* (cfr. Cass. Sez. I, Sentenza n. 22633 del 2010

imputato: Della Malva, nonché la sentenza gemella pronunciata in merito agli stessi fatti n. 16553 del 01/04/2010 imputato: Orfano).

Svolta questa premessa, la Corte ha evidenziato la profonda differenza qualitativa e quantitativa, analoga a quella che esiste tra il furto e l'ipotesi alternativa di saccheggio, tra la mera condotta di danneggiamento, singolo o plurimo, e quella di devastazione, posto che in tal caso è richiesta *"una pluralità di agenti e una tale "molteplicità indiscriminata" di*

distruzioni o ruberie da incidere direttamente, menomandolo, sull'ordine sociale". Proprio detta connotazione e, dunque, il riflesso sul diverso bene giuridico dell'ordine pubblico, consente di caratterizzare i reati di devastazione (o di saccheggio) ove l'obiettività giuridica "non si esaurisce nella protezione del patrimonio di uno o più soggetti e nel danno sociale che è immancabilmente conseguenza di una lesione della proprietà o che è insito in ogni reato; ma si risolve in offesa o pericolo concreto per l'ordine pubblico, "inteso in senso specifico, come buon assetto o regolare andamento del vivere civile, a cui corrispondono, nella collettività, l'opinione ed il senso della tranquillità e della sicurezza" (sent. Azzaretto, citata), suscettivi di essere compromessi da fatti quali quelli descritti dall'art. 419 c.p., o, addirittura, in offesa alla stessa personalità dello Stato, quando ricorra il dolo specifico di attentare alla sicurezza dello stato e per ciò solo a identica condotta corrisponde l'incriminazione dell'art. 285 c.p."

La Corte ha, infine, chiarito come *"la lesione o il concreto pericolo per l'ordine pubblico è insito nella nozione di devastazione, che assume nella descrizione legale del fatto il valore denotante di elemento normativo"* e che *"la verifica della corrispondenza tra fattispecie concreta e fattispecie astratta va condotta con rigorosa osservanza dei canoni di tipicità e offensività"*.

Nel caso concreto esaminato la Corte ha censurato i giudici di merito (cautelare) per aver omesso una descrizione esaustiva dei fatti che consentisse di svolgere tale verifica.

Per avere contezza delle ipotesi in cui, invece, il procedimento di sussunzione nella fattispecie astratta effettuato dai giudici del merito è stato ritenuto corretto dal giudice delle leggi, appare opportuno svolgere un breve *excursus* delle pronunce in materia.

Le principali occasioni in cui la Corte ha avuto modo di occuparsi del reato in esame sono stati processi riguardanti disordini occorsi nell'ambito di partite di calcio.

Così, la Corte ha ritenuto integrare il delitto di devastazione previsto dall'art. 419 c.p. i fatti relativi alla distruzione avvenuta a Bari, nel corso di una partita di calcio Bari-Lecce, con azione selvaggia e violenta, di alcune strutture dello stadio, accompagnata dall'aggressione indiscriminata alle forze dell'ordine (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 26830 del 08/03/2001 imputato: Mazzotta).

Del pari, la Cassazione ha affermato che *"integra il reato di devastazione previsto dall'art. 419 cod. pen., e non quello di danneggiamento previsto dall'art. 635 stesso codice, in quanto lede l'ordine pubblico inteso come forma di civile e corretta convivenza, la condotta tenuta da un numeroso gruppo di persone che, in occasione di una partita di calcio, tentino di forzare lo schieramento di polizia, al fine di entrare nello stadio pur essendo sprovviste del biglietto e, dopo la morte accidentale di uno spettatore, avvenuta nei disordini seguitine, si scatenino in una inconsulta reazione, aggredendo violentemente le forze dell'ordine, distruggendo o danneggiando vari impianti e strutture dello stadio e mettendo fuori uso gli altoparlanti e le apparecchiature di ripresa a circuito chiuso (cfr. Cass Sez. 1, Sentenza n. 25104 del 16/04/2004 imputato: Marzano, relativa ai disordini verificatisi in occasione della partita Avellino-Napoli del campionato di calcio 2003-2004).*

Ed ancora, è stata ritenuta corretta la qualificazione giuridica svolta dai giudici di prime cure in merito alla condotta tenuta da un gruppo di tifosi che, prima dell'inizio di una partita di calcio, consistente in plurime e gratuite aggressioni nei confronti delle forze di polizia, facendo uso di ogni genere di oggetti contundenti, sulla base del fatto che *"la furia incontrollata dei tifosi si (è) fosse rivolta nei confronti della polizia, aggredita senza alcun motivo plausibile"* e che tale *"comportamento che, a prescindere dagli oggettivi e concreti*

oggetti danneggiati, (è) fosse idoneo a ledere l'ordine pubblico, inteso come civile e corretta convivenza, nel quadro del rispetto delle leggi, dei diritti delle persone e delle istituzioni" (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 20313 del 29/04/2010 imputato: Vischia, in relazione ai fatti avvenuti a Teramo prima dell'inizio della partita di calcio Teramo-Giulianova di domenica 3.11.02).

Per contro, la Suprema Corte ha ritenuto insufficiente per integrare l'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 419 c. p. la realizzazione di singoli atti di violenza (cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 15543 del 27/03/2009 imputato: Mescia, fattispecie relativa al ribaltamento di un furgone al fine di impedire il transito di autoveicoli delle forze di Polizia).

Chiariti i principi applicabili nel caso che ci occupa, si tratta di effettuare il meccanismo di sussunzione nella fattispecie astratta dei fatti risultanti dall'istruttoria dibattimentale.

È emerso come gli ospiti del centro abbiano distrutto, per il mezzo del fuoco, i materassi dati loro in dotazione.

Sebbene il sovrintendente Roberto Bartolotta abbia riferito del danneggiamento dei caloriferi e della rubinetteria dei bagni, si deve evidenziare che le altre fonti probatorie non hanno consentito di approfondire tale aspetto, in quanto, anzi, le principali condotte diverse dall'appiccamento del fuoco emerse riguardano la distruzione di una cabina telefonica (cfr. ad esempio testimonianza di Ydra Ayad Hassan pag. 57 trascrizioni udienza del 5.7.2012) ovvero la rottura di alcune sedie (cfr. ad esempio testimonianza di Joussef Sadouri pag. 33 trascrizioni udienza del 5.7.2012).

Si aggiunga che il teste Murgia ha riferito di aver personalmente constatato unicamente i danni prodotti dal fumo e dal fuoco, in quanto tale era l'oggetto del proprio intervento, danni, peraltro, riguardanti gli arredi quali materassi e plafoniere. Lo stesso teste ha chiarito, del resto, che non vi è stato alcun coinvolgimento della struttura dell'edificio, in termini di tenuta e staticità (cfr. testimonianza Murgia).

Ciò detto, avuto riguardo all'oggetto dell'azione e alla limitatezza della stessa, si deve dubitare che vi sia stata una distruzione ovvero anche un danneggiamento *"complessivo, indiscriminato, vasto e profondo, di una notevole quantità di cose mobili o immobili"*.

Proprio l'assenza di condotte qualificabili in tal senso, nonché la mancanza di alcuna aggressione alle forze dell'ordine, quale dato di fatto, come si è visto, ritenuto pregnante dai giudici di legittimità, consentono di escludere che vi sia stata una *"offesa o pericolo concreto per l'ordine pubblico, inteso in senso specifico, come buon assetto o regolare andamento del vivere civile, a cui corrispondono, nella collettività, l'opinione ed il senso della tranquillità e della sicurezza"*.

Alla luce di queste considerazioni, tutti gli imputati devono essere assolti dall'imputazione a loro ascritta al capo a), perché il fatto non sussiste.

- Il delitto di incendio

Si tratta ora di verificare se si possa ritenere integrato il delitto contestato al capo b) previsto dall'art. 424 comma II cp, norma che punisce *chiunque, al solo scopo di*

danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui, se segue l'incendio.

Nell'ambito di tale verifica è opportuno, innanzi tutto, analizzare i presupposti applicativi di tale fattispecie, intitolata *danneggiamento seguito da incendio*.

A tal fine, e per individuarne il corretto inquadramento giuridico all'interno del vigente sistema sanzionatorio, si deve ricordare la previsione enucleata al primo comma del medesimo art. 424 cp, che punisce, con pena più tenue, *chiunque, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio*.

Il discrimine tra le due ipotesi è facilmente intellegibile sulla base della semplice interpretazione letterale posto che nel caso del primo comma alla condotta dell'agente, consistente nell'appiccare un fuoco, consegue un pericolo di incendio, mentre, nell'ipotesi disciplinata dal secondo comma, alla stessa condotta consegue un vero e proprio incendio.

Appare evidente, già all'esito di tale prima semplice disamina, come il concetto cardine su cui ruota la fattispecie in contestazione, così come quella attenuata, sia quello di *incendio*. Ciò detto, si deve ricordare che, sempre all'interno del titolo V ove sono disciplinati i delitti contro l'incolumità pubblica di comune pericolo commessi mediante violenza, è inserita una ulteriore norma incriminatrice, dalla portata più ampia, posto che l'art. 423 cp (intitolato *incendio*) punisce, con pene maggiori rispetto alle norme dapprima citate, *chiunque cagiona un incendio*.

Ebbene, premesso che, secondo l'interpretazione costante della giurisprudenza di legittimità il discrimine tra le ipotesi di cui all'art. 423 cp e quelle di cui all'art. 424 cp poggia sulla verifica dell'elemento psicologico, in quanto quello di cui all'art. 423 c.p. consiste nel dolo generico ovvero nella volontà di cagionare un incendio, mentre per configurare il reato previsto dall'art. 424 c.p. è necessario che l'agente abbia lo scopo di danneggiare con il fuoco⁶, discrimine valevole anche in caso di tentativo, dovendosi accertare se l'incendio rientri, come evento, nella proiezione della volontà dell'agente⁷, si tratta in prima battuta di individuare il significato giuridico del termine *incendio*, quale comune denominatore di tutte le ipotesi criminose menzionate (dandosi per inteso che l'utilizzo del termine fin d'ora è stato svolto in modo atecnico).

A tal fine, il collegio ha esaminato una serie di pronunce della Suprema Corte di Cassazione aventi ad oggetto ipotesi di incendio doloso di cui all'art. 423 cp, di incendio colposo ai sensi dell'art. 449 cp, nonché di danneggiamento seguito da incendio così come contestato nel nostro caso.

Costantemente la Corte ha evidenziato che occorre distinguere tra *“tra il concetto di fuoco e quello d'incendio, in quanto si ha incendio solo quando il fuoco divampi in vaste proporzioni, irrefrenabilmente, con fiamme divoratrici che si propaghino con potenza*

⁶ La Corte ha in proposito chiarito che *“nel caso di incendio commesso al fine di danneggiare, quando a tale ulteriore e specifica finalità si associa la coscienza e volontà di cagionare un evento di proporzioni tali da assumere le caratteristiche richieste dall'art. 423 cod. pen., è applicabile la detta norma, e non l'art. 424 stesso codice, che prevede l'incendio come evento che esula dall'intenzione dell'agente”* (cfr. Cass. Sez. I, Sentenza n. 217 del 15/01/1997 imputato: Rottino; conforme a Cass. Sez. I, Sentenza n. 2549 del 20/11/1995 imputato: Palermo che ha evidenziato come nella struttura di detto reato, l'incendio o il pericolo d'incendio è solo condizione oggettiva di punibilità e, come tale, estranea al dolo; nonché da ultimo Cass. Sez. I, Sentenza n. 6250 del 03/02/2009, Imputato: Cerasuolo).

⁷ cfr. Cass. Sez. I, Sentenza n. 217 del 15/01/1997 imputato: Rottino sopra citata.

distruttrice, così da porre in pericolo la incolumità di un numero indeterminato di persone. Ne deriva che, non ogni fuoco è, di per sé ab origine, qualificabile come incendio; è tale, secondo la fattispecie legale, prevista dall'art. 423 c.p., solo quando le fiamme, non controllate e non controllabili, assumano i connotati di cui sopra” (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4417 del 14/01/2009, imputato: Rossetti, che ha testualmente richiamato numerosi precedenti “Sez. 4, 6 dicembre 1988, n. 2805, Bambina, massima n. 180588, cui adde: Sez. 5, 22 gennaio 1969, n. 81, Falletta, massima n. 110741; Sez. 2, 25 maggio 1960, n. 915, Esposito, massima n. 98461; Sez. 4, 20 marzo 1979, n. 8262, Baliani, massima n. 143046; Sez. 1, 18 giugno 1982, n. 8041, D'Eugenio, massima n. 155094; Sez. 1, 17 gennaio 1986, n. 4057, Milone, massima n. 172787; Sez. 4, 4 novembre 1987, n. 875/1988, Montori, massima n. 177471; Sez. 4, 26 ottobre 1990, n. 3194/1991, Battista, massima n. 186986; Sez. 1, 6 maggio 1994, n. 2098, Giorgieri, massima n. 198418; Sez. 1, 14 marzo 1995, n. 4506, Baldo, massima n. 201134; Sez. 1, 27 marzo 1995, n. 1802, Dell'Olio, massima n. 201619; Sez. 1, 16 novembre 1999, n. 14592, Ascenzi, massima n. 216129; Sez. 4, 4 luglio 2003, n. 36612, Sergi, massima n. 226029; e Sez. 4, 5 dicembre 2003, n. 4981/2004, Ugresti, massima n. 229670).

Va detto, peraltro, che nella medesima sentenza citata a carico di Rossetti, la Cassazione ha evidenziato come la stessa definizione di incendio deve essere considerata come parametro anche al fine di valutare l'eventuale sussistenza di ipotesi punibili come tentativo, riscontrabili allorché il fuoco, domato sul nascere o, quando non aveva ancora le caratteristiche descritte, avrebbe potuto progredire o diffondersi nel senso anzidetto (cfr. altresì Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6313 del 27/03/1984 imputato: Canziani).

Del pari, il giudice supremo ha chiarito che, per valutare la sussistenza del pericolo di incendio previsto dal primo comma dell'art. 424 cp (reato di danneggiamento seguito da incendio), *“è necessario che la condotta dell'agente determini un pericolo di incendio e, cioè, la probabilità che il fuoco evolva in un vero e proprio incendio, la quale deve essere desunta dalla situazione di fatto con riferimento alle dimensioni del fuoco in relazione all'oggetto del danneggiamento”* (cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 35769 del 22/04/2010 imputato: Musco).

Ciò detto, si tratta di individuare i criteri utilizzati dal giudice delle leggi nell'ambito della disamina dei singoli casi concreti per stabilire le caratteristiche che possano consentire di definire un *fuoco* come *incendio* nel senso anzidetto. Dovendosi certamente premettere che, tra le più significative, spiccano quelle della vastità delle proporzioni delle fiamme tali da porre in pericolo un numero indeterminato di persone, della diffusività, come tendenza a progredire ed espandersi, e della difficoltà di spegnimento, appare opportuno esaminare alcune delle ipotesi sottoposte al vaglio di legittimità:

- nella sentenza n. 14592 del 16/11/1999, imputato: Ascenzi, i giudici di legittimità hanno ritenuto corretta la qualificazione di incendio ai sensi dell'art. 423 cp sulla base dell'argomentare svolto dalla Corte distrettuale in ordine allo sviluppo all'interno di una discoteca del fenomeno combustivo (“la Corte distrettuale ha accertato che il fenomeno combustivo ha avuto un'ampia potenzialità espansiva e diffusiva, giustificando tale convincimento col richiamo a specifici dati probatori, costituiti dal fatto che i vigili del fuoco, nonostante l'intervento rapido e tempestivo, hanno dovuto impiegare circa tre ore per domare le fiamme, con la precisazione che nella durata dell'opera dei vigili del fuoco

deve essere compresa, oltre all'azione di arginamento delle fiamme, l'attività di eliminazione di tutti i focolai, in modo da evitare la possibilità di riattivazione della combustione”);

- nella sentenza n. 4417 del 14/01/2009, imputato: Rossetti, la Corte ha ritenuto configurabile l'ipotesi tentata di cui all'art. 423 cp, evidenziando che, pur il fuoco essendo stato domato sul nascere, esso avrebbe potuto progredire ed evolversi in incendio.

Si trattava del caso di una persona che aveva confezionato e poi scagliato una bottiglia incendiaria contro la vetrata esterna di una trattoria di Firenze; le fiamme erano immediatamente divampate; e solo l'intervento tempestivo del gestore del locale, il quale aveva azionato l'estintore, aveva consentito di domare il fuoco;

- nella sentenza n. 35769 del 22/04/2010, imputato: Musco, la Corte ha giudicato corretto il ragionamento dei giudici di merito che avevano ritenuto la sussistenza del pericolo di incendio (di cui all'art. 424 comma I cp) sulla base delle tracce di combustione rilevate nel locale ove era stato appiccato il fuoco e nell'utilizzazione di un rilevante quantitativo di liquido infiammabile (quindici e più litri di benzina);

- nella sentenza n. 43126 del 29/10/2008, imputato: Cominetto, la Corte ha ritenuto immune da censure il ragionamento svolto dai giudici di merito al fine di qualificare i fatti come incendio colposo di cosa altrui argomentando *“che il fuoco si fosse sviluppato per un tempo considerevole e, dopo aver attaccato e gravemente danneggiato un locale verniciatura, avrebbe potuto ulteriormente estendersi se non fosse sopravvenuta, con una certa tempestività, l'attività di spegnimento da parte dei vigili del fuoco, durata ben tre ore”;*

- nella sentenza n. 16295 del 04/03/2010, imputato: Paragona, la Corte ha qualificato come danneggiamento, per mancanza di un pericolo di incendio, la condotta di chi aveva dato fuoco a sterpaglie e a una tenda da sole posta sul balcone di casa altrui, evidenziando come fosse risultato dai verbali d'intervento dei Vigili del Fuoco che le fiamme avevano dato luogo a modeste bruciature e che l'evento non rientrava tra quelli soggetti al controllo del Corpo;

- nella sentenza n. 3194 del 26/10/1990 imputato: Battista, la Corte ha ritenuto che non si potessero ravvisare gli estremi del delitto di cui all'art. 449 c.p. in un fuoco che interessò una superficie di quattro ettari, di cui due di bosco ceduo e due di terreno incolto, per il fatto che lo stesso fosse stato domato in venti minuti da una guardia forestale e da quattro operai sopraggiunti sul posto.

Alle luce di tale disamina, devono, dunque, essere analizzati gli elementi probatori acquisiti nel corso del processo.

È risultato, innanzi tutto, come il principale, se non l'unico, oggetto su cui è stato appiccato il fuoco fossero i materassi in dotazione agli ospiti del centro.

Il teste Murgia ha riferito che i materassi sembravano fatti di un materiale del tipo spugna; il teste Giusto ha spiegato che i materassi erano composti di lattice; nessuna delle persone sentite durante l'istruttoria ha evidenziato che si trattasse di materiale che facilitasse l'espansione delle fiamme. Ed infatti, non vi sono testimonianze in merito alla presenza di

fiamme irrefrenabili, poiché il più significativo elemento percepito da chi partecipò ai fatti è piuttosto quello del fumo. Non è stata segnalata dai testi, peraltro, alcuna situazione di pericolo corsa dalle persone presenti, se non per il tentativo di soccorso approntato dal sovrintendente Bartolotta, subito interrotto e, del resto, rivelatosi *ex post* inutile. Si aggiunga che dalla visione del video non si ha modo di osservare alcuna concitazione degli ospiti del centro dovuta al propalarsi inarrestabile delle fiamme, posto che di fiamme non si ha traccia (se non, nella parte finale, di un tenue bagliore proveniente da una stanza) e considerato che gli ospiti stessi si possono notare aggirarsi tranquillamente all'interno del settore vuoti per raccogliere i propri effetti personali, vuoti per controllare lo sviluppo degli eventi.

Il teste Murgia, inoltre, ha spiegato che i Vigili del Fuoco impiegarono circa 15 minuti per spegnere il fuoco dal momento del loro arrivo, chiarendo in tal senso il margine di tempo più lungo indicato dal vice questore aggiunto Barberi teso piuttosto ad indicare il periodo complessivo in cui durò il fuoco. Murgia ha, inoltre, precisato che non vi furono grossi problemi a tal fine perché gli unici oggetti incendiabili erano i materassi, e non v'era materiale che potesse alimentare il fuoco, anche perché non vi erano armadietti, in quanto le persone che occupavano le stanze riponevano gli oggetti in delle mensole ricavate in muratura.

È risultato, inoltre, che le strutture dei letti, nonché le porte fossero in ferro e che nelle stanze non vi erano altri elementi utilizzabili, se non i materassi e le lenzuola (cfr. in tal senso la testimonianza Giusto, le immagini risultante dal video in atti, nonché la testimonianza di Chiara Cremonesi di cui si parlerà in seguito, cfr. pag.12 trascrizioni udienza dell'11.7.2012).

Il teste Murgia ha specificato che non riscontrò alcun tipo di danno strutturale e che non fu rinvenuta la presenza di liquido infiammabile.

Ebbene, all'esito di questa ricostruzione appare evidente come non si possa ritenere che si sia verificato un *incendio* nel significato giuridico sopra descritto, caratterizzato da fiamme di rilevanti proporzioni, da diffusività e da difficoltà di spegnimento.

Ed infatti, non è stata riscontrata in alcun modo la presenza di *fiamme divoratrici che si propagano con potenza distruttrice, così da porre in pericolo la incolumità di un numero indeterminato di persone*, quanto piuttosto di fumo.

L'assenza di liquido infiammabile e di qualsiasi altro materiale che potesse alimentare il fuoco induce, inoltre, ad escludere che il fenomeno combustivo potesse assumere *un'ampia potenzialità espansiva e diffusiva*.

È stato, infine, evidenziato come fu del tutto agevole e di breve durata l'attività di spegnimento posta in essere dai Vigili del Fuoco.

Esclusa l'ipotesi che si sia consumato un incendio, si deve ora evidenziare che, proprio per le osservazioni svolte, non si può ritenere che sia stato provato che gli atti compiuti avessero la potenzialità di sviluppare un incendio nel senso anzidetto.

Si deve, infatti, ricordare quanto espresso dalla Suprema Corte in merito alla necessità, per accertare sia la sussistenza di un tentativo di incendio ai sensi dell'art. 423 cp, sia la configurabilità del reato di danneggiamento seguito da incendio previsto dal primo comma dell'art. 424 cp, che vi sia evidenza del *la probabilità che il fuoco evolva in un vero e proprio incendio, la quale deve essere desunta dalla situazione di fatto con riferimento alle dimensioni del fuoco in relazione all'oggetto del danneggiamento*" (cfr. Cass. Sez. 6,

Sentenza n. 35769 del 22/04/2010 imputato: Musco, nonché Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4417 del 14/01/2009, imputato: Rossetti e Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6313 del 27/03/1984 imputato: Canziani, già citate).

Nel corso dell'istruttoria non sono stati adottati elementi probatori di segno positivo idonei a dimostrare tale *probabilità*, quando, anzi, i dati emersi, così come descritti, tenuto in particolar conto *dell'oggetto del danneggiamento*, consistente in materassi, e dell'assenza di altri materiali idonei a diffondere le fiamme, appaiono di segno contrario.

Ciò detto, appare evidente come, venuta meno l'originaria contestazione, i fatti esaminati configurino il delitto di danneggiamento aggravato dall'aver agito su beni pubblici e in numero di persone superiore a cinque, essendo risultati provati i danni conseguiti all'azione posta in essere dagli imputati.

LE CONDIZIONI SOGGETTIVE

Individuato il corretto inquadramento giuridico dei fatti, e non potendosi dubitare nella sussistenza dell'elemento soggettivo attesa l'elevata componente volontaristica che ha permeato l'intero agire degli imputati, è opportuno a questo punto verificare il contesto in cui è nata la determinazione a delinquere.

L'analisi fin d'ora svolta ha già messo in rilievo come la scelta di *fare fuoco* fosse conseguita ad una volontà di protesta da parte degli ospiti del centro, legata al malcontento per il trattenimento nel centro e le condizioni "dell'ospitalità", primo tra tutti il divieto di utilizzare i telefoni cellulari per comunicare con l'esterno.

La disamina che ci si accinge a svolgere ha lo scopo di evidenziare gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria idonei a individuare quali fossero le effettive condizioni di vita nel centro, anche tramite la verifica delle regole vigenti e delle modalità utilizzate per mantenere il rispetto delle stesse.

- Le testimonianze a difesa

Chiara Cremonesi, consigliere regionale in Regione Lombardia, ha riferito di aver effettuato tre visite presso il Centro di Identificazione e di Espulsione di via Corelli, l'11 marzo, il 2 maggio e il 25 luglio del 2011.

Ha chiarito che la procedura di accesso è stata modificata nel corso di quell'anno diverse volte e, a differenza di quanto avviene per il carcere, ove i Consiglieri regionali, come i Parlamentari, hanno la possibilità di entrare senza preavviso, prevede una sorta di autorizzazione da parte della Prefettura. Ogni visita, dunque, è fissata anticipatamente e si svolge con l'ausilio di un funzionario della Prefettura che si preoccupa di accompagnare gli esterni dentro il centro.

La teste ha riferito che esso consiste in un edificio di un solo piano, composto da un ingresso, dopo il quale si trova un primo corridoio dove vi sono gli uffici della Croce Rossa, ovvero l'ente che si occupa della gestione e della direzione, l'infermeria e alcune stanze che vengono utilizzate nelle procedure di ingresso per i trattenuti. Vi è, quindi, un altro corridoio, centrale, che consente l'accesso ai cosiddetti raggi, ovvero le cinque sezioni di cui è composto il centro, che sono separate tra loro proprio dalle porte in ferro che danno sul corridoio centrale. Ci sono anche dei cortili interni, divisi per settore, sui quali si affacciano porte ovvero finestre e dai quali è impossibile vedere l'esterno, anche perché tutto il centro è

contornato da un muro di cinta. Tutte le finestre hanno le sbarre. I cortili, definiti più piccoli di un campo da tennis e privi di alberi e panchine, sono i luoghi ove i trattenuti possono trascorrere il proprio tempo all'esterno. Il pavimento dei cortili è in cemento.

La teste ha, quindi spiegato di aver visitato altresì la stanza riservata ai colloqui con parenti o amici, ovvero una sala, *forse la parte migliore del CIE*, fornita di un banco, di un tavolo e alcune sedie.

Ogni sezione è composta da un lungo corridoio sul quale si affaccia un bagno. In proposito di bagni, la teste ha descritto le condizioni di quelli del centro nei seguenti termini: *è una cosa delle cose che più mi hanno colpito, anche perché io sono abituata a vedere le carceri proprio perché come Consigliere regionale e Vice Presidente della Commissione Carcere, .. e non ho mai visto dei bagni del genere nel senso che sono bagni nei quali c'è perennemente perdite d'acqua, e quindi acqua sul pavimento, e sostanzialmente ci sono questi lavandini e I bagni erano stretti e lunghi, diciamo, e si potevano vedere circa quattro lavabo, poi c'erano alcune docce, che non ho visto all'interno, però c'era perennemente quest'acqua per terra e c'erano alcune toilette Senza la tazza, cosa che naturalmente può essere un problema dal punto di vista anche di chi ha dei problemi a deambulare.*

Oltre al bagno, ogni settore è composto dalle stanze destinate ai trattenuti composte da circa sei – otto letti, affiancati gli uni agli altri, e prive di arredi. Le strutture dei letti sono in ferro e le condizioni di manutenzione complessive delle camere non sono state descritte come ottimali (*un aspetto che si nota, che avevo notato soprattutto nella sezione dedicata ai detenuti transessuali, è la qualità dell'intonaco, sostanzialmente è rovinato e ricoperto di muffa. Questo vale un po' per tutte le sezioni intonaco vecchio, scrostato, con muffa e poi ci sono anche scritte, disegni, scritte evidentemente fatte dai trattenuti stessi*).

Vi è, inoltre, una stanza, definita stanza benessere, dotata di alcuni tavoli e sedie, una macchietta per gli snack e una televisione, oggetti questi protetti da rete metallica. La teste ha precisato, peraltro, di non aver verificato il funzionamento di questi due oggetti.

La consigliera Cremonesi ha, quindi, spiegato che non è previsto, a differenza del carcere, l'accesso di alcune associazioni che possano aiutare il detenuto nello svolgimento delle attività quotidiane.

La teste ha, infine, spiegato di aver raccolto le lamentele dei trattenuti in merito alle percosse subite nel corso di *perquisizioni notturne nelle camerate*.

Ilaria Silvia Scovazzi ha riferito di aver visitato il CIE di Milano in quanto parte di un'associazione che ha, come compito statutario, la tutela dei diritti dell'immigrazione e svolge *azioni di monitoraggio su tutti i centri di permanenza temporanea o a CIE d'Italia*.

La teste ha chiarito di aver visitato personalmente, nel corso dell'anno 2011, il centro di via Corelli nell'ambito di sole tre occasioni, essendo state oggetto di rigetto le ulteriori tre richieste avanzate.

In tale frangente ha potuto notare segni di percosse, come ecchimosi, su un cittadino cinese, che ha dichiarato di essere stato picchiato durante un controllo.

La teste ha spiegato, inoltre, di aver incontrato due ragazzi che le mostrarono i segni delle bruciature sulle spalle e sui capelli, procuratisi dagli stessi in segno di protesta. *Altri ragazzi, invece, portavano segni di tentativi di impiccagione, e quindi segni visibili sul collo di corde o cinture o altre cose che hanno utilizzato per richiamare l'attenzione sulla propria situazione.*

Ilaria Scovazzi ha, quindi, riferito che, pur essendole stato riferito dal direttore del centro della presenza di un servizio di etnopsichiatria con la convenzione di una struttura esterna al centro e di un presidio medico aperto ventiquattro ore su ventiquattro, in realtà i trattenuti si sono lamentati con lei della carenza di assistenza. La teste, peraltro, non ha mai avuto occasione di vedere presenti i mediatori culturali. Gli ospiti del centro, del resto, le hanno manifestato spesso di non conoscere le ragioni del trattenimento e di non aver ricevuto le informazioni necessarie per fare valere i propri diritti, come ad esempio la possibilità di chiedere asilo politico.

Un altro tema oggetto delle doglianze espresse dagli ospiti del centro, ha spiegato la teste, è quello relativo alle difficoltà di comunicazione con l'esterno, legato alla regola in vigore che non consente la detenzione di telefoni cellulari. Pur essendovi alcune cabine telefoniche posizionate nei corridoi, esse non sono sempre funzionanti e in ogni caso la tessera telefonica del valore di 5 euro fornita dalla Croce Rossa, una volta alla settimana, anch'essa non sempre funzionante, non consente una totale libertà di comunicazione, soprattutto con paesi lontani.

La teste ha, quindi, spiegato di aver fatto un esposto alla Procura della Repubblica di Milano, riportando tutto quanto ha avuto modo di osservare e le dichiarazioni ricevute, ma di non sapere l'esito dell'iniziativa.

Ha, poi, riferito che nel corso degli anni il centro di Milano, ad eccezione della ristrutturazione effettuata nel 2000, resasi necessaria perché i trattenuti dormivano in alcune gabbie esterne, non è stato oggetto di interventi di manutenzione, che, peraltro, apparirebbero ancor più opportuni alla luce dell'estensione a un anno e mezzo del termine massimo di trattenimento (*nel 2001, vado a memoria, la Commissione Prevenzione delle Torture dell'Unione Europea, dopo una visita che hanno fatto in tutti i centri d'Italia, nel rapporto che hanno consegnato, su Corelli, avevano indicato che la struttura di Corelli, al di sopra dei trenta giorni, si poteva configurare come un luogo di tortura, proprio per le condizioni fisiche*).

Alessandra Naldi ha spiegato di essere membro dell'Associazione Antigone, con il ruolo di presidente della sezione locale, Antigone Lombardia. Da qualche anno, le attenzioni dell'associazione si sono rivolte, oltre che sulle condizioni di detenzione presso gli istituti penitenziari, anche sul monitoraggio di tutte le situazioni di restrizione della libertà, tra cui è stato inteso rientrare anche il trattenimento presso il centro di via Corelli.

La teste ha riferito di aver svolto, in questo contesto, una visita presso il centro di identificazione ed espulsione di Milano, in data 11 marzo 2011.

Nel corso di tale occasione ebbe modo di notare *una minore abitudine alle visite da parte dell'esterno, nonché la totale assenza di cura, di attenzione alle persone, spiegando: in carcere, bene o male, anche nelle situazioni più dure, qualcosa si fa, c'è l'attesa dei colloqui, c'è un ritmo di vita scandito in un certo modo, lì la sensazione che tutto, al di là di quelle sbarre, che separavano i blocchi, fosse abbandonato a se stesso, che non ci fosse possibilità di fare niente, cioè che la vita di quelle persone fosse lasciata al loro destino senza regole, senza un ritmo che scandisse la giornata, senza controlli, senza contatti con l'esterno*.

La signora Naldi ha, quindi, spiegato di aver raccolto alcune informazioni tramite il contatto con il direttore del centro, gestito dalla Croce Rossa, e di aver constatato, al momento della propria visita, la collaborazione di due organizzazioni di volontariato per attività di assistenza alle persone, ovvero la Caritas e un altro ente cattolico. Si informò anche

sull'esistenza e sulle modalità di un servizio di assistenza legale, che scoprì essere fornito da Avvocati della Croce Rossa, pur non essendo stata in grado di acquisire dati chiari e certi.

Massimo Chiodini ha spiegato di essere il direttore del centro e di essere inquadrato all'interno dell'ente gestore Croce Rossa Italiana. Il compito del direttore consiste nella gestione dei rapporti con le istituzioni e delle forze dell'ordine, nonché nell'organizzazione di ogni tipo di servizio, logistico o umanitario, fornito all'interno del centro.

Il teste ha spiegato che il Ministero dell'Interno fece una gara d'appalto, vinta dalla Croce Rossa, in cui era previsto un elenco di servizi da fornire per il tramite di modalità che ogni partecipante avrebbe potuto approfonditamente indicare. Quindi, il teste ha riferito che la Croce Rossa ha ampliato, nella concreta gestione nel corso degli anni del centro, il concetto di alcuni di questi servizi, facendo, ad esempio rientrare nell'accezione di tutela umanitaria, anche aiuti pratici nella vita quotidiana, come il ritiro di vaglia.

Con riferimento alla necessità indicata dal Ministero assegnatario di garantire assistenza legale, il teste ha chiarito che è stato organizzato un duplice servizio: da una parte, viene garantita la presenza all'interno del centro per due giorni alla settimana di un avvocato, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Milano, per fornire attività di consulenza, e, d'altra parte, vi è la disponibilità da parte degli operatori, che si occupano in generale delle attività umanitarie, di facilitare, sia in termini di comunicazioni, sia in termini di adempimenti pratici, il rapporto dei trattenuti con gli avvocati di fiducia, eventualmente nominati.

Massimo Chiodini ha, poi, spiegato che all'ingresso nel centro a ogni ospite viene consegnato un documento denominato "Diritti e doveri dello straniero" redatto dalla Prefettura di Milano. Questi i diritti elencati nella carta indicati dal teste: *di essere informato sui motivi del trattenimento, di avere comunque assistenza legale, di poter contattare i propri legali di fiducia, di potere informare le proprie rappresentanze consolari, di poter comunque contattare rappresentanti delle Nazioni Unite riguardanti la protezione e l'asilo politico, di avere accesso all'assistenza sanitaria, di poter comunque comunicare, di aver comunque diritto e l'accesso all'informazione.*

Con riferimento alla possibilità per i trattenuti di esprimersi nella propria lingua, il teste ha spiegato che è garantita all'interno del centro la presenza, dal lunedì al venerdì per trentasei ore settimanali, di mediatori culturali, madrelingua, che possono facilitare la comunicazione tra le persone (un cittadino italiano di origine siriana, una signora egiziana, un interprete italiano con un titolo specifico attualmente da sostituire).

Il teste ha chiarito che non vi è un servizio di assistenza linguistica nel corso dei controlli da parte della polizia, in quanto si tratta di una *questione di ordine pubblico e la competenza non è più dell'ente gestore ma diventa comunque un discorso di forze dell'ordine.*

Con riferimento alla necessità di tutelare i rapporti familiari e l'unità del nucleo familiare, il teste ha spiegato che viene garantita agli ospiti che comunichino la presenza di altri ospiti amici o parenti la possibilità di convivere all'interno dello stesso settore, salve diverse disposizioni da parte delle forze dell'ordine. Ogni giorno, dal lunedì al sabato, dalle 15.00 alle 18.00 è, inoltre, è funzionante il servizio di colloqui con gli esterni all'interno di una saletta appositamente predisposta.

Quanto all'attività ricreativa, pur con i consistenti limiti di spazio esistenti, il teste ha chiarito che la Croce Rossa garantisce un servizio di ludoteca all'interno del centro, fornendo dei giochi da tavola o dei palloni e un servizio di videoteca, dando la possibilità di visionare dei film. Vengono, inoltre, assecondate le richieste dei trattenuti di *caricare gli mp3 con la musica che loro chiedono (questo è un servizio che va parecchio).*

La Croce Rossa dà, poi, la possibilità agli ospiti di poter scegliere alcuni oggetti, nel rispetto dei limiti indicati dalla polizia (come ad esempio il divieto di utilizzo di oggetti idonei alla registrazione) che possono essere acquistati all'esterno dagli operatori e, quindi, utilizzati dentro il centro.

La libertà di culto è garantita sia tramite l'assenza di qualsiasi imposizione o negazione, sia tramite l'organizzazione di una serie di attività legate alle festività religiose, secondo le esigenze e le richieste degli ospiti stessi (come, ad esempio, la somministrazione dei pasti ad orari diversi nel periodo del Ramadam, ovvero la gestione di un momento di preghiera collettiva tra gli ospiti, che viene fatto all'interno del corridoio centrale, o il rifornimento dello stesso materiale, tipo le coperte, necessario per le preghiere stesse).

L'assistenza medica viene garantita con un servizio di infermeria sempre aperto e con la presenza di un medico ogni giorno in una determinata fascia oraria (dal lunedì al sabato dalle 13.00 alle 21.00 e la domenica dalle 13.00 alle 20.00), in compresenza, quantomeno in termini di reperibilità, con un mediatore culturale.

Massimo Chiodini ha confermato che dall'ottobre del 2010 è stato introdotto il divieto di utilizzare i telefoni cellulari all'interno del centro. Ha spiegato che, in ogni caso, la libertà di comunicazione è garantita per la presenza di due telefoni a muro pubblici funzionanti tramite scheda. Inoltre, è stato organizzato un servizio al momento di accesso dei trattenuti che consenta di individuare i telefoni di proprietà di ciascuno, di conservarli e restituirli al momento dell'uscita.

Il teste ha spiegato che a seguito dell'introduzione di questo divieto i problemi di comunicazione con l'esterno sono aumentati, anche perché i telefoni pubblici non sono sempre funzionanti, vuoi per guasti tecnici, vuoi per *opere di vandalizzazione*.

Il direttore del centro ha, quindi, detto che all'ingresso del centro i trattenuti ricevono carte telefoniche del valore complessivo di 15 euro e che ogni due giorni ricevono un *bonus* del valore di 5 euro che possono utilizzare per acquistare vari beni tra cui anche altre carte telefoniche. Del resto, poiché non è vietata la detenzione di soldi all'interno del centro, non vi sono limiti di ulteriori acquisti in caso di possibilità.

Il teste ha chiarito che ogni centro ha delle regole diverse e, quindi, le limitazioni all'uso dei telefoni cellulari non sono vigenti in altri luoghi, come ad esempio a Torino, ove, per contro, è vietato l'uso di accendini.

Il direttore, da ultimo, ha spiegato che nel corso degli anni all'interno del centro numerosi sono stati gli episodi di protesta da parte dei trattenuti, espressi sia in forme più blande, sia con modalità che hanno portato ad arresti (ad esempio, solo nell'anno 2012, oltre all'episodio in esame ve ne sono stati altri tre o quattro di minore intensità).

Angela Pria, capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero degli Interni, ha spiegato che il proprio compito è quello istituire, per il tramite di una direzione centrale, attraverso un decreto del Ministro dell'Interno, di concerto anche con l'Economia e il Lavoro, quando occorre, i centri di identificazione e di espulsione. L'attività di gestione dei centri è, invece, affidata alla Prefettura la quale si deve uniformare al capitolato di appalto, approvato con Decreto del Ministro del 2008. Il capo Dipartimento, dunque, non ha una responsabilità diretta gestionale, svolgendo unicamente un'attività di indirizzo e coordinamento.

La teste ha chiarito che il proprio ufficio ha predisposto una serie di direttive nei confronti dei Prefetti, ove hanno sede i centri di identificazione e di espulsione, per verificare le condizioni all'interno degli stessi. Ha riferito, inoltre, che ogni Prefettura ha stipulato con

l'ente gestore di ogni centro (come la Croce Rossa nel caso di Milano) una convenzione ove sono indicati gli impegni specifici e le attività che deve porre in essere la stessa Prefettura.

- Le modalità di controllo e il "sequestro dei telefoni" secondo quanto riferito dagli operanti

Appare utile, in questa sede, a scopo di completezza, riportare quello che hanno riferito gli operanti, le cui testimonianze sono già state sintetizzate nell'ambito della disamina dello svolgimento dei fatti, in merito alle modalità con cui vengono effettuati i controlli tesi al reperimento dei telefoni cellulari.

Il teste Barberi ha spiegato che l'attività di controllo, non qualificabile come una perquisizione in senso tecnico-giuridico, si sostanzia in un'attività volta alla ricerca di strumenti o cose che non è possibile detenere all'interno dell'ala.

L'attività viene svolta accompagnando le persone all'esterno delle stanze, nel corridoio, e controllando il materasso ovvero l'armadio. Le persone aspettano fuori e possono verificare il controllo svolto. In tale contesto si verifica anche, semplicemente toccando le persone, che le stesse non occultino cellulari ovvero oggetti atti ad offendere.

Il teste ha precisato che, nel corso delle operazioni da lui stesso svolte, non si è avvalso dell'ausilio di interpreti, perché il 90% delle persone conosceva la lingua italiana e dava la disponibilità a tradurre.

Il teste Bartolotta ha spiegato che quando vengono svolti i controlli intervengono *colleghi di rinforzo*, perché il Centro deve continuare nella sua normale attività giornaliera, che del pari necessita di essere supervisionata da personale di polizia.

Durante i controlli gli operanti sono dotati dell'equipaggiamento del reparto Mobile, con caschi, scudi e manganello. Sono coordinati dal capo squadra del reparto Mobile, privo di questo equipaggiamento. I controlli non hanno frequenza fissa, e si sostanziano in un apposito servizio, coordinato da un superiore.

I telefoni, vietati nel centro dal mese di ottobre-novembre 2010 con ordinanza prefettizia, vengono cercati con un metal detector. Nel caso vengano rinvenuti e sia dichiarata da qualche persona la proprietà, vengono requisiti e restituiti al momento di uscita di tale persona dal centro. Anche al momento dell'ingresso, si fa una *sommatoria perquisizione*, per verificare che non vengano introdotti oggetti atti ad offendere ovvero i telefoni, beni, questi ultimi, che vengono custoditi dalla Croce Rossa e restituiti all'uscita.

Il teste Agata ha spiegato che gli agenti della Questura, che vengono comandati in un servizio di ordine pubblico per effettuare i controlli all'interno del centro, hanno al proprio seguito gli elmetti, gli scudi, e tutto il necessario equipaggiamento. Tale materiale viene indossato solo in caso di necessità, come ad esempio avvenne il giorno dei fatti di causa dopo la *rivolta* degli ospiti a seguito del rinvenimento dei telefoni.

Il teste Giusto ha evidenziato che, qualora, durante le attività di controllo, qualcuno rivendichi la proprietà di un telefono rinvenuto, si procede all'identificazione del soggetto e il telefono cellulare viene affidato alla Croce Rossa, ed eventualmente restituito all'atto della dimissione.

Al termine delle operazioni viene predisposta un'annotazione, indirizzata al dirigente del Commissariato da cui dipende il CIE, e viene inviato un fax alla Questura e alla Prefettura. Con riferimento agli arnesi atti ad offendere, non viene fatto un sequestro con rapporto all'autorità giudiziaria, ma gli oggetti vengono semplicemente smaltiti a cura della Croce Rossa.

IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO

L'analisi svolta ha consentito di illustrare il contesto in cui si sono realizzati i fatti, contesto oggettivamente caratterizzato da consistenti limitazioni della libertà personale e come tale vissuto dagli imputati.

Il collegio ha volto attenzione particolare alla regola che dal 2010 ha imposto il divieto dell'uso dei telefoni cellulari, regola che ha determinato una consistente contrazione della libertà di comunicazione senza che appaiano evidenti le ragioni della sua utilità e ragionevolezza, tenuto anche conto del fatto che la stessa non è applicata in tutti i centri di identificazione ed espulsione. Si ricordi, infatti, che tale imposizione ha reso in concreto oltremodo difficile la possibilità di comunicare per gli ospiti del centro e che il rispetto della norma è garantito attraverso forme di controllo nell'ambito di procedure realizzate senza la presenza di un interprete e, quindi, talvolta difficilmente comprensibili dai trattenuti.

Tale contesto può, dunque, legittimare l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, dovendosi in ogni caso verificare se, con riferimento a ciascuno degli interessati, non sussistano elementi di valutazione di segno negativo.

Premesso, infatti, il pregio delle argomentazioni svolte idonee ad evidenziare le difficoltà soggettive legate alla permanenza nel centro, non si può dimenticare come la reazione messa in atto dagli imputati sia risultata caratterizzata da significativa gravità. Per tali ragioni il contesto in cui si sono realizzati i fatti potrà essere valorizzato solo in assenza di comportamenti processuali ovvero caratteristiche di personalità passibili di critica.

Si deve, inoltre, evidenziare che, a prescindere dalla verifica che verrà svolta a tal fine, avente ad oggetto il riconoscimento o meno delle circostanze attuanti generiche tramite il criterio sopra esposto, il collegio non ha ritenuto di differenziare il trattamento sanzionatorio con riferimento alle singole posizioni soggettive. L'istruttoria ha consentito di mettere in luce, infatti, la corralità dell'azione posta in essere, caratteristica che non consente di distinguere ruoli di portata diversa da parte dei singoli partecipanti. Va, poi, subito detto che la già evidenziata significatività della condotta cui sono conseguiti danni di non lieve entità impone di applicare la pena in misura sostanzialmente mediana rispetto ai margini edittali indicati dal legislatore.

E dunque, volgendo l'analisi alle singole posizioni soggettive si devono stigmatizzare i comportamenti processuali degli imputati Riei, Ben Rahal, Smaj e Mahmodi, i quali, lungi dall'assumersi una qualsivoglia responsabilità, hanno fondato la propria linea difensiva sostenendo la *teoria del complotto*, come nel caso di Smaj e Mahmodi, accusando l'interprete presente nel corso dell'udienza di convalida di una scorretta traduzione, come nel caso di Riei, ovvero, come nel caso di Ben Rahal, insinuando il dubbio su un importante teste d'accusa, Abdel Moula, quasi suggerendo che questi potesse nutrire astio verso di lui, perché a suo tempo lo sorprese rubare 20 euro. Si aggiunga che Ben Rahal è gravato da precedenti penali per evasione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Per tali ragioni, le circostanze attenuanti generiche possono essere riconosciute nei soli confronti degli imputati Jaouadi, Walid e Bonatouf, formulandosi un giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti di cui agli artt. 112 n. 1 e 635 comma II n. 3 cp.

Visti e considerati tutti i criteri direttivi indicati dalla legge, si stima equo pertanto determinare la pena da infliggersi con riferimento al delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 1 e 635 comma II n. 3 cp, così diversamente qualificati i fatti contestati al capo b) di imputazione, nei confronti degli imputati Jaouadi, Walid e Bonatouf nella misura di sette mesi di reclusione e nei confronti degli imputati Riei, Ben Rahal, Smai e Mahmodi nella misura di un anno e tre mesi.

Segue, per legge, la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare.

Quanto alla possibilità di riconoscere il beneficio della sospensione condizionale della pena a favore degli imputati si devono evidenziare i limiti normativi imposti dall'art. 635 cp secondo cui, in caso di danneggiamento posto in essere su edifici pubblici ovvero su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, così come in ogni altra ipotesi di danneggiamento aggravato ai sensi del secondo comma, *la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.*

Ebbene, se certamente non vi è stato da parte degli imputati alcuna forma di risarcimento o *restitutio in integrum*, d'altro canto nemmeno vi è stata una qualsiasi disponibilità allo svolgimento di lavori di pubblica utilità e ciò pur a fronte dell'espressa interlocuzione sul punto, resasi necessaria, in sede di discussione orale, proprio a seguito dell'esplicita richiesta di uno dei difensori degli imputati di qualificare i fatti ai sensi dell'art. 635 cp.

In assenza dei presupposti di legge non si può pertanto riconoscere il beneficio richiesto. Il Collegio ritiene, del resto, che non vi siano nemmeno le condizioni per riconoscere il beneficio della non menzione della condanna, proprio per l'assenza di qualsiasi espressione concreta di una volontà risarcitoria a fronte della commissione di condotte cui sono conseguiti danni pubblici di non minima entità.

Da ultimo va ricordato che, per le ragioni esposte, tutti gli imputati devono essere assolti dall'imputazione di cui al capo a) perché il fatto non sussiste. Ali Hamed deve, altresì, essere assolto dall'imputazione di cui al capo b) per non aver commesso il fatto.

P.Q.M.

Visti gli artt. 521, 533, 535 c.p.p.,

dichiara

Akram JAOUADI, Shomsedin RIEI, Nsiri Ben Abdallah BEN RAHAL, Mansour WALID, Nader SMAI, Ali BONATOUF, Bilel MAHMODI colpevoli del reato di cui agli artt. 110, 112 n. 1 e 635 comma II n. 3 cp, così diversamente qualificati i fatti contestati al capo b) di

imputazione e, riconosciute nei confronti di Jaouadi, Walid e Bonatouf le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti,

condanna

JAOUADI alla pena di sette mesi di reclusione,
RIEI alla pena di un anno e tre mesi di reclusione,
BEN RAHAL alla pena di un anno e tre mesi di reclusione,
WALID alla pena di sette mesi di reclusione,
SMAI alla pena di un anno e tre mesi di reclusione,
BONATOUF alla pena di sette mesi di reclusione,
MAHMUDI alla pena di un anno e tre mesi di reclusione
Tutti costoro al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare
Visto l'art. 530 cpp

assolve

Ali HAMED dall'imputazione ascrittagli al capo b) per non aver commesso il fatto e assolve Jaouadi, Riei, Ben Rahal, Walid, Smai, Hamed, Bonatouf e Mahmodi dall'imputazione a loro ascritta al capo a) perché il fatto non sussiste.
Visto l'art. 300 cpp

dichiara

la perdita di efficacia della misura cautelare della custodia in carcere disposta con ordinanza del GIP di Milano in data 18.1.2012 nei confronti di Jaouadi, Walid e Bonatouf ed ordina la liberazione di questi ultimi se non detenuti per altra causa
Visto l'art. 544 cpp


fissa

in giorni 90 il termine per il deposito dei motivi della decisione.
Milano, 18.7.2012.

Il Giudice estensore



Il Presidente



TRIBUNALE DI MILANO
Sezione 1^a Penale
Depositato in Cancelleria
il 26/8/12